

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 <sup>a</sup> Senato) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	36
FINANZE (VI) .....	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	51
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	56
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	60
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	61

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	76
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	90
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	91

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Martedì 18 settembre 2018.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.05 alle 14.10, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 18 settembre 2018. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente D'Ettore, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che nella riunione del 1° agosto 2018 il Comitato ha avviato l'istruttoria in relazione alle cariche rispettivamente di sindaco di Tradate (VA), ricoperta dal deputato Dario Galli, e di sindaco di Samarate (VA), ricoperta dal deputato Leonardo Tarantino.

Trattandosi di cariche incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il Comitato ha convenuto di rinviare alla riunione odierna l'accertamento dell'incompatibilità da proporre alla Giunta, invitando nel contempo i deputati Galli e Tarantino ad assumere le necessarie iniziative per porre fine alla situazione di incompatibilità e di trasmettere tempestivamente alla Giunta la relativa documentazione.

Non essendo nel frattempo pervenuta alcuna documentazione da parte dei deputati Galli e Tarantino, il Comitato nella riunione odierna ha convenuto di proporre alla Giunta plenaria di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del

decreto-legge n. 138 del 2011, della carica di sindaco di Tradate, ricoperta dal deputato Dario Galli, e della carica di sindaco di Samarate, ricoperta dal deputato Leonardo Tarantino.

Inoltre, a seguito dell'istruttoria svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a) del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto dell'avvenuta cessazione della carica di sindaco di Potenza Picena (MC) da parte del deputato Francesco Acquaroli in data 11 giugno 2018.

La Giunta prende atto.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, trattandosi di incompatibilità direttamente prevista da norme di legge, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, propone che la Giunta, conformemente alla prassi applicativa consolidatasi in cir-

costanze analoghe, si limiti ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.

Tale procedura appare del resto necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'inequivoco dettato normativo.

Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco del comune di Tradate, ricoperta dal deputato Dario Galli, e della carica di sindaco del comune di Samarate, ricoperta dal deputato Leonardo Tarantino.

Avverte, inoltre, che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, sulle linee programmatiche (*Svolgimento e conclusione*) ..... 5

##### AUDIZIONI

*Martedì 18 settembre 2018. – Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera dei deputati Giuseppe BRESCIA – Interviene la Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika STEFANI.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, sulle linee programmatiche.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'ordine del giorno reca l'audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, sulle linee programmatiche.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Informa altresì che la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato è convocata alle ore 14.45; pertanto l'audizione dovrà terminare in tempo utile per consentire ai commissari di rientrare al Senato.

Anche a nome del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali del Senato, senatore Stefano Borghesi, unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti, ringrazia quindi la Ministra per la Sua presenza.

La Ministra Erika STEFANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Elisa TRIPODI (M5S), Maurizio CATTOI (M5S), Roger DE MENECH (PD), il senatore Gianmarco CORBETTA (M5S), i deputati Marco DI MAIO (PD) e Simona BORDONALI (Lega), il senatore Stefano COLLINA (PD) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Francesco FORCINITI (M5S), ai quali risponde la Ministra Erika STEFANI.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 6

#### AUDIZIONI

Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza del presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Mario PITTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti.

**La seduta comincia alle 14.10.**

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Mario PITTONI, *presidente*, avverte che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

Mario PITTONI, *presidente*, introduce i lavori.

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI termina di rispondere ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene incidentalmente il deputato Marco MARIN (FI).

Mario PITTONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 7

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 18 settembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.20 alle 15.30.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850-A.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851-A (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) ..... 8

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850-A.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva come gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge C. 851-A, contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 15.25.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe (*Deliberazione*) ..... 9

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 11

Audizione di Giovanni Doria, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Paolo Papanti Pelletier, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Vincenzo Vigoriti, professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e di Ilaria Pagni, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze (*Svolgimento e conclusione*) ..... 12

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 12

Audizione di rappresentanti di Confindustria e di Confcommercio (*Svolgimento e conclusione*) . 13

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 13

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) ..... 19

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 14

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere*) ..... 25

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 16

ALLEGATO 3 (*Documento consegnato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 6 settembre scorso della Conferenza unificata*) ..... 27

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere*) ..... 35

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (*Seguito esame e rinvio*) ..... 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 18

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe.**

(*Deliberazione*).

Giulia SARTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi giovedì 13 settembre 2018 ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe.

Fa presente, quindi, che l'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di Confindustria, di Confcommercio, dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), di professori universitari esperti della materia e di altri soggetti comunque interessati alla tematica oggetto del provvedimento.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsto per ciascuna audizione, propone di prevedere due interventi di due minuti ciascuno per ogni gruppo, in modo da lasciare spazio alle repliche degli auditi.

Enrico COSTA (FI), nel precisare di essere favorevole a che la Commissione avvii un'indagine conoscitiva in merito all'esame del provvedimento in titolo, esprime perplessità circa le modalità organizzative della medesima. Rammenta, infatti, che la finalità di un'indagine conoscitiva è quella di fornire contributi da parte di esperti della materia ai gruppi parlamentari affinché questi ultimi possano, sulla base degli stessi, predisporre eventuali emendamenti volti a migliorare il testo all'esame della Commissione. Ritiene che per il provvedimento in discussione tale finalità non possa essere perseguita, essendo stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti (previsto per le ore 10 della giornata di domani) in maniera eccessivamente ravvicinata rispetto alla conclusione dell'indagine stessa. Chiede, quindi, alla presidenza se la Conferenza dei Presidenti di gruppo

abbia già calendarizzato il provvedimento per la prossima settimana.

Giulia SARTI, *presidente*, nel replicare al collega Costa, comunica che, non essendo stato ancora inserito il provvedimento in esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, nell'ufficio di presidenza odierno sarà valutata l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Enrico COSTA (FI) precisa che le osservazioni testé formulate sono riferite al metodo di lavoro e non al merito del provvedimento e auspica che per il futuro i lavori della Commissione non debbano prevedere accelerazioni su provvedimenti non inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva precisato di aver saputo per le vie brevi che il provvedimento avrebbe potuto essere inserito nel calendario dell'Assemblea entro il mese di settembre e sulla base di tale eventualità aveva programmato i lavori della Commissione. Nel constatare che, invece, il provvedimento non risulta attualmente inserito nel calendario dell'Assemblea, ribadisce che nell'Ufficio di presidenza che si terrà nella giornata odierna si valuterà l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Walter VERINI (PD) ritiene che i rilievi sollevati dal collega Costa siano pertinenti e che la richiesta rivolta ai gruppi parlamentari di indicare con la massima urgenza eventuali nominativi di soggetti da audire nell'ambito della indagine conoscitiva che la Commissione è chiamata oggi a deliberare, sia stata quantomeno discutibile. Ciò premesso, fa presente che il gruppo del Partito Democratico ha comunque deciso di indicare alcuni esperti da convocare in audizione in considerazione dell'importanza del provvedimento da esaminare che, nella scorsa legislatura, era

stato approvato all'unanimità dall'Assemblea. Precisa, inoltre, che sebbene il Regolamento contempra tempi più rapidi per l'esame di provvedimenti già approvati in Aula nel corso della legislatura precedente, le Commissioni non sono tenute comunque ad iniziare l'esame degli stessi prima del loro inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Auspica, quindi, il rispetto sostanziale, oltre che formale, delle prerogative della Commissione per il prosieguo della legislatura. Considerando, quindi, chiuso « l'incidente » odierno, invita la presidenza a non tenere rapporti preferenziali con alcuni gruppi parlamentari, ma a svolgere un ruolo imparziale nella conduzione dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN (FI) osserva che nella scorsa legislatura presso il Senato il provvedimento in materia di *class action* era stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia Industria, Commercio e Turismo. Ritene che sarebbe opportuno allargare l'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 791, prevedendo l'audizione anche di ricercatori e di esperti di economia, per valutare se dall'entrata in vigore della stessa possa derivare una minore appetibilità sul piano imprenditoriale del nostro Paese rispetto a quello che è il contesto economico finanziario attuale.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che al termine della seduta odierna della Commissione è convocato l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi durante il quale si discuterà in merito al prosieguo dei lavori sul provvedimento in titolo.

Enrico COSTA (FI) chiede ai sensi di quale disposizione del Regolamento la Commissione stia deliberando l'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 791.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa che la Commissione è chiamata a deliberare l'indagine conoscitiva in titolo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, essendo stata acquisita l'intesa con il Presi-

dente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del medesimo Regolamento.

Enrico COSTA (FI), richiamando il disposto dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento che prevede l'intesa con il presidente della Camera per lo svolgimento di indagini conoscitive, si chiede come sia possibile autorizzare un'indagine conoscitiva su un provvedimento la cui discussione in Aula potrebbe essere prevista tra pochissimi giorni. Nello stigmatizzare la circostanza che nel corso della seduta dell'11 settembre scorso, alla sua richiesta di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni la presidenza ha replicato che tale richiesta avrebbe dovuto essere valutata dall'Ufficio di presidenza, ritiene opportuno che la Commissione adotti un criterio univoco in materia di indagini conoscitive.

Giulia SARTI, *presidente*, nel sottolineare nuovamente che nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi convocato per la giornata odierna, sarà discussa nuovamente l'articolazione dei lavori in sede referente sulla proposta di legge C. 791, ribadisce la proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**Audizione di Giovanni Doria, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Paolo Papanti Pelletier, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Vincenzo Vigoriti, professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e di Ilaria Pagni, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni DORIA, *professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »*, Arnaldo MORACE PINELLI, *professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »*, Paolo PAPANTI PELLETIER, *professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »*, Vincenzo VIGORITI, *professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze* e Ilaria PAGNI, *professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Angela SALAFIA (M5S), Marzia FERRAIOLI (FI), Alfredo BAZOLI (PD), Pierantonio ZANETTIN (FI) e Ingrid BISA (Lega).

Paolo PAPANTI PELLETIER, *professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »*, Vincenzo VIGORITI, *professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di*

*Firenze* e Ilaria PAGNI, *professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze*, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria IACONIS, *rappresentante dell'Unione per la difesa dei consumatori*, Marco GAGLIARDI, *rappresentante del Movimento consumatori*, Silvia CASTRONOVI, *rappresentante di Altroconsumo*, Ivano GIACOMELLI, *rappresentante dell'Associazione Codici* e Marco RAMADORI, *rappresentante del Codacons*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Angela SALAFIA (M5S), Franco VAZIO (PD) e Simone BALDELLI (FI).

Silvia CASTRONOVI, *rappresentante di Altroconsumo*, Ivano GIACOMELLI, *rappresentante dell'Associazione Codici*, Marco GAGLIARDI, *rappresentante del Movimento consumatori*, Marco RAMADORI, *rappresentante del Codacons*, e Maria IACONIS, *rappresentante dell'Unione per la difesa dei consumatori* forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.30.**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria  
e di Confcommercio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonio MATONTI, *direttore area affari legislativi di Confindustria*, e Roberto CERMINARA, *responsabile settore commercio e legislazione d'impresa di Confcommercio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione

Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Angela SALAFIA (M5S), Giusi BARTOLOZZI (FI), Mario PERANTONI (M5S), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Simone BALDELLI (FI) e Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nonché la presidente Giulia SARTI.

Antonio MATONTI, *direttore area affari legislativi di Confindustria*, e Roberto CERMINARA, *responsabile settore commercio e legislazione d'impresa di Confcommercio* forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 18 settembre 2018. — *Presidenza della presidente Giulia SARTI.* — *Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.**

**Atto n. 20.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 settembre 2018.

Devis DORI (M5S), *relatore*, nel rammentare che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è stato elaborato da un Esecutivo che nella scorsa legislatura era sostenuto da una diversa maggioranza, evidenzia di aver utilizzato, nell'elaborazione della proposta di parere sullo stesso, un approccio non preclusivo, bensì volto a dotare le strutture che si occupano dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni di una nuova disciplina, attesa da oltre quaranta anni.

Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sull'illustrazione della condizione numero 1), volta a prevedere l'introduzione di una disposizione diretta a precisare che, relativamente alla misura dell'affidamento terapeutico, trovi applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e sull'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, diretta a rendere l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 19 settembre, eventuali ulteriori osservazioni al fine di consentire al relatore di valutarle in vista della deliberazione della Commis-

sione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.**

**Atto n. 37.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto legislativo in discussione è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali e che pertanto la Commissione è in grado di concludere l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, nel presentare ed illustrare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*) sul provvedimento in discussione, evidenzia, in particolare, che l'articolo 2 del provvedimento, nel modificare l'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, sostituisce il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita della persona cui si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Osserva che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione trova la sua *ratio* giustificativa nell'esigenza di allineare il nostro ordinamento « a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei ». Evidenzia, inoltre, che, come già evidenziato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella relazione approvata nella seduta del 27 aprile 2016 (DOC XXIII,

n. 13) non è ancora disponibile una aggregazione sistematica e unitaria dei dati. Ritiene opportuno che il Governo agisca per risolvere tale problematica, di natura burocratica.

Giulia SARTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 19 settembre, eventuali ulteriori osservazioni al fine di consentire al relatore di valutarle in vista della deliberazione della Commissione.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con l'osservazione del relatore in merito alla necessità di una aggregazione sistematica e unitaria dei dati, ma rileva che tuttavia nella proposta di parere testé illustrata tale osservazione non è prevista.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, nel replicare al collega Vitiello, fa presente di non aver predisposto alcuna osservazione in tal senso, essendo tale aggregazione già prevista dalla normativa. Ritiene, invece, opportuno sollecitare l'Esecutivo, affinché si addivenga velocemente ad un adeguamento amministrativo.

Enrico COSTA (FI) pone all'attenzione della Commissione la questione dei « carichi già pendenti ». Sottolinea il diritto, attualmente non garantito, per coloro nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di assoluzione o di archiviazione a che non sia ulteriormente evidenziato il fatto di essere stati soggetti indagati.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, nel concordare con il collega Costa, osserva come la questione dallo stesso sollevata, degna di attenzione in quanto danneggia le persone oneste, non costituisca un problema normativo, bensì un ritardo amministrativo.

Carmelo MICELI (PD) ritiene che il problema sia squisitamente di mancanza di previsione normativa. Osserva, infatti, che la legge non prevede un termine entro il quale debba avvenire la cancellazione

dei carichi pendenti dal casellario giudiziale, che, invece, dovrebbe essere contestuale alla sentenza di archiviazione o di assoluzione. Nel constatare che sulla questione vi è la convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari, auspica che sia possibile prevedere una disposizione volta a stabilire termini stringenti per la cancellazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, nel concordare con le osservazioni testé formulate dai colleghi, osserva che dovrebbe essere previsto un sistema informatico che nel momento in cui viene registrata la sentenza di assoluzione o di archiviazione automaticamente aggiorni il casellario giudiziale. In tal proposito, ritiene che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia dovrebbe attivarsi per risolvere tale criticità.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) osserva che la banca dati delle Forze di Polizia, la cui gestione è demandata al Ministero dell'Interno, è dissociata da quelle del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Ritiene, pertanto, necessario il coinvolgimento anche del Ministero dell'Interno.

Manfredi POTENTI (Lega) esprime soddisfazione per le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione all'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, evidenziando come tale articolo abbia fatto insorgere problemi di non poco conto per coloro che hanno commesso reati di scarso rilievo.

Marzia FERRAIOLI (FI) evidenzia che sarebbe opportuno prevedere un'aggregazione sistematica anche con il casellario giudiziale europeo.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, con riferimento alle considerazioni della

collega Ferraioli precisa che la revisione della disciplina del casellario giudiziale, perseguendo l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi, dovrebbe conseguentemente agevolare l'aggiornamento delle informazioni anche a livello di casellario giudiziale europeo. Riconosce tuttavia che il provvedimento in esame non persegue l'allineamento contestuale dei dati del casellario giudiziale nazionale con quelli del casellario giudiziale europeo. A tale proposito, propone di esprimere un parere favorevole sullo schema in esame, rinviando eventualmente ad una successiva proposta di legge la soluzione delle criticità evidenziate sia con riguardo al termine entro il quale debba avvenire la cancellazione dei carichi pendenti dal casellario giudiziale sia per quanto concerne l'aggregazione sistematica anche con il casellario giudiziale europeo. Evidenzia comunque la difficoltà di incidere con uno strumento normativo sulla funzionalità e sulle procedure organizzative degli uffici, posto che le questioni sollevate attengono a problemi di carattere tecnico, prima ancora che burocratico.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riguardo ai profili normativi, ricorda che lo schema in esame, intervenendo in materia nei limiti dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla delega contenuta nel comma 18 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, non avrebbe potuto affrontare anche gli altri aspetti evidenziati. Ringraziando comunque i colleghi per le sollecitazioni scaturite dal dibattito, manifesta l'intenzione del Governo di intervenire, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, per ovviare alla conclamata carenza di organico e di risorse finanziarie del settore della giustizia.

Carmelo MICELI (PD), con particolare riguardo alla carenza di organico, sottopone al sottosegretario l'annosa questione dei soggetti risultati idonei all'ultimo concorso da assistenti giudiziari, proponendo di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI nel ricordare che il Ministro Bonafede si è già pronunciato sulla questione, evidenzia come si sia già proceduto all'assunzione di 600 idonei. Manifesta la volontà del Governo ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, dallo scorrimento delle graduatorie all'indizione di concorsi straordinari, allo scopo di risolvere il problema della carenza di personale.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.**

**Atto n. 39.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2018.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alle richieste in tal senso avanzate nel corso della seduta del 12 settembre, deposita agli atti della Commissione, perché venga messo a disposizione dei suoi componenti, il documento consegnato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 6 settembre scorso della Conferenza Unificata, contenente gli emendamenti allo schema di decreto (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), riservandosi una sua eventuale integrazione anche alla luce della documentazione depositata dal Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 11 della legge 46 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, esprime la propria soddisfazione

per il fatto che, pur in assenza del pericolo di fuga, si possa disporre il piantonamento dei detenuti e degli internati degenti presso strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura, nell'eventualità che sia necessario tutelare l'incolumità personale di soggetti terzi. Sempre a proposito del medesimo comma, ritiene tuttavia che la formulazione adottata – in base alla quale i suddetti detenuti e internati « possono non essere sottoposti a piantonamento » – sia eccessivamente generica e ponga maggiori difficoltà interpretative e applicative rispetto alla disposizione vigente – dove si chiarisce che a disporre il piantonamento è l'autorità giudiziaria o in caso di urgenza il direttore dell'istituto – senza che siano chiare le ragioni della modifica del testo.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, prende atto delle considerazioni della collega, che si impegna a valutare ai fini di un'eventuale integrazione della proposta di parere.

Carmelo MICELI (PD), con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 1, comma 1, alinea 2, dello schema in esame, avanzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno che venga mantenuto nel testo lo specifico riferimento al servizio farmaceutico. A tale proposito segnala infatti la grande difficoltà delle persone detenute a ricevere un'assistenza farmacologica di base, con particolare riferimento ai medicinali cosiddetti da banco, vuoi perché si tratta di prodotti a pagamento vuoi perché le carceri non ne sono dotate nella maggior parte dei casi. Auspica pertanto una attenta riflessione del Governo circa l'accoglimento integrale dell'emendamento proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Mario PERANTONI (M5S), nel concordare con le considerazioni della collega Bartolozzi circa la non felice formulazione del comma 5 del nuovo articolo 11 della legge sull'ordinamento penitenziario, ipotizza che si sia voluto lasciare alla discre-

zionalità del magistrato la decisione di disporre il piantonamento.

Giusi BARTOLOZZI (FI) con riferimento all'intervento del collega Perantoni esprime la convinzione che in tal caso la disposizione avrebbe dovuto essere formulata in maniera più chiara, esplicitando tale ulteriore requisito.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI manifesta la disponibilità a fornire chiarimenti alle osservazioni svolte nel corso del dibattito nonché ad ulteriori rilievi che dovessero pervenire entro la giornata odierna.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, invita i colleghi a sottoporre eventuali ulteriori rilievi entro le ore 19 della giornata odierna in modo da valutarli in vista della deliberazione della Commissione sul parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di azioni di classe.  
C. 791 Salafia.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018

Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva che le audizioni che si sono svolte nella mattinata odierna nel corso dell'indagine cono-

scitiva in merito all'esame della proposta di legge in titolo, hanno fornito importanti contributi evidenziando sulla materia oggetto del provvedimento uno spaccato ben diverso da quello emerso durante l'esame del provvedimento nella passata legislatura. Auspica pertanto che per la programmazione dei lavori su tale proposta di legge si comprenda che il tema in esso contenuto non può essere compresso in tempi eccessivamente ridotti.

Alfredo BAZOLI (PD), nell'unirsi alle considerazioni testé svolte dalla collega Bartolozzi, auspica che alla Commissione siano sempre garantite le proprie prerogative, soprattutto quando deve esaminare temi delicati come quello oggetto della proposta di legge Salafia C. 791. Ritiene che le criticità emerse nel corso dell'audizione odierna abbiano consegnato alla Commissione spunti di riflessione che meritano un'approfondita valutazione. Evidenzia l'importanza, quindi, di non comprimere i tempi dell'esame su un provvedimento come quello in materia di azioni di classe che nella scorsa legislatura aveva registrato un'ampia convergenza da parte di tutte le forze politiche.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), in considerazione dei molti problemi tuttora irrisolti evidenziati dai soggetti auditi, esprime le proprie perplessità sul testo all'esame della Commissione, pur trattandosi di un provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera nel corso della precedente legislatura. Sottolinea in particolare la rilevanza di molte delle osservazioni avanzate dalla professoressa Pagni che, con grande competenza, ha evidenziato gli aspetti del provvedimento che necessitano di un intervento migliorativo. Inoltre, pur non condividendo le considerazioni di carattere politico svolte in audizione dal rappresentante del Codacons, ne condivide tuttavia l'invito a valutare attentamente i principi e i criteri direttivi di un efficace intervento in materia di azione di classe, a partire dalla scelta tra il sistema *opt-in* e il sistema *opt-out*. In terzo luogo, pur manifestando la propria

generale perplessità circa i reali intendimenti dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, evidenzia la fondatezza di alcuni rilievi dagli stessi evidenziati nel corso dell'audizione, a partire dall'obiezione del rappresentante del Codacons secondo cui i costi della pubblicità delle azioni di classe rischiano di ricadere sui consumatori. In conclusione, evidenzia la necessità di avere a disposizione tempi adeguati per un'attenta valutazione dei contenuti del provvedimento.

Roberto CATALDI (M5S) esprime a titolo personale alcune considerazioni sul provvedimento in esame. In primo luogo, evidenzia il rischio che il lavoro svolto dalla Commissione potrebbe rivelarsi inutile nell'eventualità che il Governo, come ventilato, proceda ad unificare tutti i riti del processo civile. Inoltre, pur condividendo pienamente le finalità del provvedimento, volto a rendere effettiva l'azione di classe, ritiene indispensabile valutare le molte obiezioni avanzate dai soggetti auditi. Evidenzia in particolare il fatto che la formulazione del nuovo articolo 840-*quinquies*, invertendo il principio generale del codice civile secondo cui il pagamento anticipato delle eventuali spese legali spetta all'attore, prevede che quando è

nominato un consulente tecnico, a pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo, sia il convenuto. Pone altresì l'attenzione sul rischio di porre in capo all'eventuale consulente tecnico un onere finanziario non sostenibile, considerato che, come previsto dal testo attuale, l'inottemperanza all'obbligo al pagamento delle spese di una delle parti non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico. Considerate in conclusione le importanti riflessioni scaturite dalle audizioni odierne, invita tutti i colleghi a concentrarsi sugli aspetti più rilevanti e a lavorare per migliorare un testo che, lungi dall'essere contro le aziende, si prefigge di tutelare i cittadini che siano vittime di comportamenti sleali e scorretti.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20.****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione II,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in discussione è diretto ad attuare la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario », nella parte relativa all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei minori di età;

come sottolineato nella relazione introduttiva della schema di decreto legislativo, l'introduzione di una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, si è resa necessaria per adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con specifico riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età;

il provvedimento, conformemente ai principi di delega enunciati all'articolo 1, comma 85, lettera p), della legge sopra richiamata, consente di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in sede di ratifica e sottoscrizione di diverse convenzioni internazionali (Regole di Pechino, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), dalle quali emerge la necessità che l'esecuzione penale sia delineata in modo da garantire l'individualizzazione e la flessibilità del

trattamento, tenendo conto prioritariamente del superiore interesse del minore;

in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce, al comma 2, che l'esecuzione della pena detentiva e delle « misure penali di comunità » deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, oltre che prevenire la commissione di ulteriori reati;

L'ambito di applicazione del provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, riguarda non solo i minorenni autori di reato, ma anche i giovani al sotto dei venticinque anni di età, cosiddetti giovani adulti, che pure necessitano, analogamente ai primi, di efficaci percorsi di recupero e di reinserimento sociale. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, prevede, infatti, che le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative;

sarebbe necessario, a questo riguardo, riconsiderare la complessiva disciplina dell'esecuzione delle pene nei con-

fronti dei « giovani adulti ». La permanenza di tali soggetti nel circuito minorile non dovrebbe, infatti, essere determinata da alcun automatismo, ma condizionata ad una valutazione dell'effettiva adesione del condannato al programma di intervento educativo, con il coinvolgimento dei servizi competenti;

in particolare, dovrebbero essere oggetto di riflessione le vigenti disposizioni dell'Ordinamento penitenziario che consentono il passaggio dei soggetti maggiorenni detenuti presso le strutture carcerarie per adulti agli istituti penitenziari minorili. Inoltre, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al programma educativo in atto, lo stesso debba espiare la pena in un istituto penitenziario per adulti;

ritenuto che:

il Capo II del provvedimento è dedicato alle « misure penali di comunità », quali misure alternative specificamente destinate ai condannati minorenni. Tali misure, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, sono disposte quando risultano idonee a favorire *« l'evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione penale o commetta altri reati »*;

nello specifico, tra le misure penali di comunità individuate dal comma 1 dell'articolo 2, figura- oltre all'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà- anche l'affidamento in prova terapeutico (comma 1), che tuttavia, diversamente dalle precedenti, non è disciplinato dallo schema di decreto legislativo;

appare, pertanto necessario, introdurre nel provvedimento, attraverso l'articolo aggiuntivo 7-bis, disposizioni dirette

a disciplinare anche l'affidamento in comunità terapeutica, la cui applicazione dovrebbe essere disposta dal Tribunale di sorveglianza previa certificazione, da parte del servizio sanitario competente, delle specifiche esigenze di salute del condannato che rendano l'attuazione di tale misura come la più appropriata al caso. In alternativa, potrebbe essere chiarito che trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno trova applicazione l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, dell'ordinamento penitenziario;

tale previsione non appare compatibile con l'orientamento della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni in ambito minorile, poiché in contrasto con la funzione rieducativa della pena dei detenuti minorenni e con il principio di individualizzazione del trattamento. La norma, quindi, dovrebbe essere riformulata;

il medesimo articolo 2, al comma 7, prevede che l'esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità, all'uopo si prevede infatti che essa avvenga principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio familiari, *« salvo che non si ravvisino elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata »*;

tale norma andrebbe riformulata in termini più ampi;

ritenuto altresì che:

l'articolo 4, riprendendo quanto previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione consiste nell'affidamento del

condannato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento del programma di intervento educativo. La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova dei minorenni è fissata in 6 anni (comma 1);

tale limite di pena non appare sufficientemente congruo, rilevandosi la necessità di modificare la soglia di accesso alla misura in questione nel limite di quattro anni della pena detentiva da eseguire;

il medesimo articolo, al comma 2, dispone che il programma di intervento educativo, predisposto in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, deve contenere gli impegni in ordine: a) alle attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e per l'inserimento sociale; b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e divieti di frequentare determinati luoghi; c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività non consentite o relazioni personali che potrebbero portare alla commissione di ulteriori reati. Appare opportuno, a questo riguardo, prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma, in modo da renderlo più dettagliato;

il comma 5 dello stesso articolo 4 prevede, inoltre, che nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza. A tale riguardo, dovrebbe essere specificato che tali deroghe possono essere autorizzate solo per motivi di urgenza;

l'articolo 6, nel disciplinare la misura della detenzione domiciliare, prevede, al comma 1, che il condannato possa essere ammesso a tale misura, che può essere disposta quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al

servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, se la pena detentiva da eseguire non sia superiore a quattro anni;

tale soglia di accesso alla misura della detenzione domiciliare appare eccessivamente ampia, dovendo la stessa essere ricondotta nel limite di tre anni della pena detentiva da eseguire;

considerato che:

l'articolo 8 reca infine disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che la attuale disciplina risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge sull'ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa;

in particolare, il comma 1, del predetto articolo dispone che la competenza a decidere sull'adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. Si prevede, inoltre, che l'adozione della misura è disposta « *su richiesta dell'interessato, del difensore e dell'esercente la responsabilità genitoriale nel caso in cui il condannato sia ancora minorenne, o su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni* »;

appare necessario meglio precisare il tenore della norma, in modo da distinguere in modo più chiaro i casi in cui in cui il condannato sia maggiorenne (in tale ipotesi potendo la richiesta essere presentata dal soggetto interessato) da quelli in cui lo stesso non abbia, invece, compiuto la maggiore età (in tal caso, potendo l'istanza essere presentata dal difensore o dall'esercente la potestà genitoriale), ferma restando la possibilità di disporre l'applicazione della misura su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni;

considerato altresì che:

l'articolo 16, al comma 1, prevede che le camere di pernottamento devono

essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare due persone, stabilendo, in ogni caso, che non possono essere ospitati più di quattro detenuti;

la disposizione dovrebbe essere riformulata in modo meno rigido, limitandosi a prevedere che ciascuna camera di pernottamento possa ospitare sino ad un massimo di quattro persone;

l'articolo 17 del provvedimento garantisce ai detenuti la permanenza all'aperto « *per un tempo non inferiore a quattro ore al giorno* ». Si specifica, inoltre, che tale periodo « non può essere ridotto »;

appare necessario modificare tale disposizione, stabilendo che tale permanenza possa essere ridotta per motivi specifici;

evidenziato che:

l'articolo 19 del provvedimento prevede, al comma 1, che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, distribuiti su almeno quattro giorni, di cui « *uno festivo o prefestivo* ». Ogni colloquio ha una durata non inferiore « *a sessanta minuti* ». La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di « *venti minuti* »;

al fine di meglio precisarne il tenore applicativo, la disposizione dovrebbe essere riformulata, prevedendo che il detenuto abbia diritto a otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo. Dovrebbero, inoltre, essere precisati sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Dovrebbero, infine, essere previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale;

il medesimo articolo 19 stabilisce, al comma 3, che sono contemplate visite

prolungate, della durata non inferiore a quattro ore, con una o più delle persone tra quelle indicate al comma precedente;

appare necessario modificare la disposizione, specificando tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;

*valutato che:*

l'articolo 21, introducendo e disciplinando la vigilanza dinamica e forme di custodia attenuata, prevede, al comma 1, che le camere di pernottamento, fuori dalle ore dedicate al riposo pomeridiano e notturno, devono restare aperte;

tale disposizione suscita rilevanti perplessità, non prevedendo alcuna possibilità di deroga in merito a situazioni che presentano profili di pericolosità. La norma dovrebbe, quindi, essere soppressa, al fine di scongiurare eventuali rischi per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

valutato, infine, che:

l'articolo 22 esclude espressamente l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti minorenni (comma 1). Con riguardo ai giovani adulti tale provvedimento di rigore può trovare applicazione solo laddove ricorrano casi di eccezionale gravità e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. In relazione alle restrizioni connesse al suddetto regime la disposizione esclude che esse possano riguardare il diritto alla socialità. Si prevede, inoltre, che l'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare sia accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori volta al ripristino del regime ordinario (comma 2);

l'articolo in discussione andrebbe soppresso, non ravvisandosi particolari ragioni ostative all'applicazione, nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti,

della medesima disciplina in tema di sorveglianza particolare prevista per i soggetti adulti;

l'articolo 23 sancisce il principio, già presente nell'ordinamento penitenziario, della territorialità dell'esecuzione penale. La disposizione prevede, infatti, che a meno che non ricorrano « *comprovate ragioni ostative* », anche dovute a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (comma 1);

la norma dovrebbe essere riformulata, stabilendo che il principio della territorialità dell'esecuzione dovrebbe poter essere oggetto di deroga non esclusivamente « per comprovate ragioni ostative », ma per specifici motivi che dovranno essere oggetto di più ampia e discrezionale valutazione da parte dell'autorità giudiziaria;

l'articolo 24, al comma 1, ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono: a) nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; b) in attività dirette a rimediare al danno cagionato; c) nell'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; d) nell'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: « socio-familiari, » siano inserite le seguenti: « salvo motivi contrari e, in ogni caso, »;

2) all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire la parola: « sei » con la seguente: « quattro »; b) al comma 5, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: « sono autorizzate », le seguenti: « per motivi di urgenza »;

3) all'articolo 6, comma 1, siano sostituite le parole: « quattro anni » con le seguenti: « tre anni »;

4) dopo l'articolo 7, sia introdotto l'articolo aggiuntivo *7-bis*, prevedendo che l'applicazione della misura dell'affidamento terapeutico sia disposta dal Tribunale di sorveglianza previa certificazione, da parte del servizio sanitario competente, delle specifiche esigenze di salute del condannato che rendano l'attuazione di tale misura come la più idonea al caso. In subordine, si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, una disposizione diretta a precisare che, relativamente a tale misura, trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990;

5) all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con i seguenti: « L'adozione della misura penale non può essere disposta d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato, se maggiorenne. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è presentata dal difensore e dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'adozione della misura può essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni »;

6) all'articolo 16, sia sostituito il comma 1 con il seguente: « Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone »;

7) all'articolo 17, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi. »;

8) all'articolo 19, comma 1, sia sostituito il primo periodo con il seguente: « Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i con-

giunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo ». Siano, inoltre, precisate, al medesimo comma, sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Siano, infine, previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di influenze esterne o di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale;

9) all'articolo 19, comma 3, sia specificato tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;

10) all'articolo 21, comma 1, sia soppresso il primo periodo;

11) sia soppresso l'articolo 22;

12) all'articolo 23, comma 1, siano sostituite le parole: « Salvo comprovate ragioni ostative, anche dovute » con le seguenti: « Salvo specifici motivi, anche dovuti »;

13) all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: « docente » con la seguente: « educativo »;

14) relativamente ai soggetti tra i 18 e i 25 anni di età (c.d. giovani adulti), siano inserite nel provvedimento disposizioni dirette a evitare che i detenuti transitati negli istituti per adulti possano tornare ad espiare la pena in un istituto minorile. Siano, inoltre, introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della sua mancata adesione al programma educativo in atto, la pena debba essere espiata in un istituto penitenziario per adulti;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3, in modo da renderlo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età;

b) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma di intervento educativo.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37.****PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto, recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103 del 2017;

il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, è diretto ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (articolo 1, comma 18, lettera a), della legge richiamata);

lo stesso, inoltre, coerentemente ai criteri di delega (articolo 1, comma 18, lettera b)), è volto a delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario alle loro funzioni;

rilevato che:

in particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto, nel recare modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, contenente la disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, unifica le tipologie di

certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile, ed individua un'unica *species* di certificato (« certificato del casellario giudiziale »), contenente tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto;

viene, inoltre, adeguato il contenuto dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) a quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, disponendo che non vi figurino: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131 del codice penale; l'ordinanza che, ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale, dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

attualmente, il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto solo all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza dell'interessato, consentendo la conoscenza dei procedimenti penali a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione;

di tali dati, come pure evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stra-

niere, nella relazione approvata nella seduta del 27 aprile 2016 (DOC XXIII, n. 13), non è disponibile una aggregazione sistematica e unitaria, non essendo ancora stato istituito un casellario nazionale dei carichi pendenti;

la questione appare di indubbia rilevanza e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell'Esecutivo, atteso che il problema pare ascrivibile a ragioni di carattere tecnico-informatico ed organizzatorio, piuttosto che strettamente ordinamentale;

valutato che:

l'articolo 2 del provvedimento, nel modificare l'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, sostituisce il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita della persona cui si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione trova la sua ratio giustificativa nell'esigenza di allineare il nostro ordinamento « a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei »;

l'articolo 3 dello schema di decreto, inoltre, nel novellare l'articolo 19, comma 5, del richiamato testo unico, prevede che l'ufficio centrale elimini dal sistema le iscrizioni relative alle persone « trascorsi cento anni dalla nascita »;

la morte, pertanto, non è più prevista come motivo di cancellazione dell'iscrizione. In merito a tale aspetto, sul quale si è soffermato anche il Garante

della protezione dei dati personali nel parere espresso il 13 settembre ultimo scorso, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la morte quale causa di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le stesse iscrizioni si riferiscono;

rilevato altresì che:

l'articolo 7, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 1), stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema, acquistano efficacia decorsi uno (comma 2) o due anni (comma 3) dalla pubblicazione del decreto stesso;

appare opportuno riconsiderare tale regime transitorio, dal momento che il differimento dell'entrata in vigore di alcune delle disposizioni del provvedimento, tra le quali, in particolare, quelle dirette a modificare i commi da 1 a 8 dell'articolo 28 del d.P.R. n. 313 del 2002 (relativi ai certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi), potrebbe determinare discontinuità nell'accesso dei soggetti interessati alle certificazioni rilasciate dal casellario;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo, valuti l'Esecutivo l'opportunità di prevedere la morte quale motivo di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le medesime iscrizioni si riferiscono.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante riforma  
dell'ordinamento penitenziario. Atto del Governo n. 39.**

**DOCUMENTO CONSEGNATO DALLA CONFERENZA DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELLA SEDUTA DEL  
6 SETTEMBRE SCORSO DELLA CONFERENZA UNIFICATA**



6 settembre 2018  
Dolci



11/106/CU05/C7-C8

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN ATTUAZIONE  
DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 85,  
LETTERE A), D), I), L), M), O), R), T) E U) DELLA LEGGE  
23 GIUGNO 2017, N. 103**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto  
legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 5) Odg Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di seguito riportate:

**Considerazioni generali**

Si apprezza positivamente, nel suo complesso, la modifica dell'art. 11 della L. 354/75 e la modifica dell'art. 40, secondo comma, in relazione alla revisione prevista per adeguare le parti riguardanti l'assistenza sanitaria alle persone detenute e internate alla riforma della sanità penitenziaria di cui al D.Lgs. 230/99.

Si evidenzia, tuttavia, che non viene affrontato il tema della salute mentale (come anche l'abrogazione art.111 e 112 comma 2 o.p., la soppressione istituti/sezioni per infermi o minorati psichici), tematica questa che è sempre stata di grande attenzione e criticità, ed oggi maggiormente attuale dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari che in passato hanno svolto funzione di assistenza e gestione delle persone detenute affette da problematiche psichiatriche; tali aspetti richiederebbero di essere presi in considerazione.

Si segnala, inoltre, che:

- la modifica dell'art. 2 comma 2 lettera d. del D.Lgs. 230/99 con l'inserimento della parola "marginalità" inserisce una previsione secondo la quale il SSN dovrebbe assicurare al detenuto e all'internato interventi di contrasto alla

marginalità sociale. Questa previsione appare decisamente eccedente rispetto al mandato del SSN;

- la modifica dell'art. 11, comma 8, attribuisce al Servizio sanitario competenze tipiche del medico del lavoro o del medico competente. Il comma recita: "*controlla periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti*". Tuttavia questa attività, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, è specifica del medico competente (medico specialista in medicina del lavoro o affini) e non del medico che gestisce la salute dei detenuti.

**Proposte di modifica/integrazione** (evidenziate in giallo le integrazioni, in carattere barrato le cancellazioni).

-----  
Articolo 1 comma 1 alinea 2:

*"Garantisce a ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati."*

Si ricorda che con il D.P.C.M. 01.04.2008 tutte le competenze in materia di sanità penitenziaria sono passate alle Regioni. Inoltre l'accordo di CU sottoscritto in data 22/01/2015, rep. atti N./3CU "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs 28.8.1997 n.281" ha definito delle linee guida omogenee a livello nazionale per l'intervento sanitario negli istituti di pena italiani, pertanto appare confusiva la dizione di "servizio medico e farmaceutico", che pare non riconoscere le diverse organizzazioni dei servizi sanitari che i predetti atti consentono, e sembrerebbe escludere eventuali servizi sanitari di altro genere (come il servizio infermieristico). Appare quindi più congruente con la normativa vigente indicare un riferimento più generale al servizio sanitario.

Si propone la seguente modifica:

*"Garantisce a ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati."*



Articolo 1 comma 1 alinea 4:

*“Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e cura, con provvedimento del giudice che procede.”*

Questa formulazione dell'articolo pare escludere i casi di emergenza, pertanto si propone di modificare come di seguito:

*“Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati che esprimono il proprio consenso al ricovero sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e cura, con provvedimento del giudice che procede.”*

Inoltre si propone l'inserimento del seguente testo alla fine del comma 4 dopo le parole *“...che lo hanno determinato.”*

*Nel caso di emergenza/urgenza, il detenuto che necessita di cure immediate e/o urgenti che non possono essere erogate internamente all'istituto di pena è trasferito nel minor tempo possibile presso una adeguata struttura sanitaria esterna.*

-----  
Articolo 1 comma 1 alinea 7:

*“All'atto dell'ingresso in istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e*

*ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute.*

*Nella cartella clinica del detenuto o internato il medico annota immediatamente, anche mediante documentazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della remissione in libertà.*

*L'assistenza sanitaria è prestata, durante la permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e si uniforma ai principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.”*



Appare del tutto improprio e incongruo il compito assegnato al sanitario di documentare con “fotografie” eventuali lesioni sospette per i nuovi giunti, sussistendo già l’obbligo di legge dell’obbligo del referto che deve essere completo ed esaustivo circa la descrizione dello stato di fatto del paziente.

La cadenza dei controlli clinici non può essere indiscriminatamente operata “con frequenti riscontri” scindendo la tempistica dalla reale necessità clinica imposta dalla evoluzione della patologia, pertanto si propone di modificare come di seguito:

*“...L’assistenza sanitaria è prestata proattivamente, durante la permanenza nell’istituto, con periodici e frequenti riscontri effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e si uniforma ai principi di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.”*

---

Articolo 1 comma 1 alinea 8:

*“Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta, segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche, inoltre controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.”*

Anche in questo caso vale la pena sottolineare che l’intervento clinico per essere appropriato deve essere conseguente alla necessità dello stesso. Inoltre si sottolinea che il compito della valutazione di idoneità ai lavori è del medico competente individuato dal Direttore dell’Istituto.

Pertanto si propone di modificare come di seguito:

*“Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti che ne hanno bisogno di coloro che ne facciano richiesta, e segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche.*

*Il medico competente dell’istituto di pena (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.”*

*Il servizio sanitario si fa carico dei detenuti con patologie croniche secondo criteri di appropriatezza clinica. L’Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l’effettuazione.*

*“Nell’ambito della medicina preventiva, l’Amministrazione Penitenziaria garantisce l’attuazione delle misure di prevenzione alla salute (compresa la possibilità di effettuare*



~~attività fisica) secondo le indicazioni del servizio sanitario e assicurando idonei spazi".~~

-----  
Articolo 1 comma 1 alinea 9

*"Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno o all'interno dell'istituto da cui siano stati trasferiti"*

La relazione illustrativa a questo proposito fa riferimento ad un "sistema che consenta ai detenuti di non perdere la priorità acquisita nelle liste d'attesa". In realtà la necessità ed il diritto del detenuto sono relative alla continuità terapeutica. Quindi se un detenuto è prossimo al trasferimento ma nel contempo ha una visita/esame specialistico esterni altrettanto prossimi, nella prassi si chiede il rinvio del trasferimento sino alla effettuazione della prestazione sanitaria.

Quindi si propone la seguente modifica:

~~"Ai detenuti e agli internati che debbano essere trasferiti è garantita la necessaria continuità terapeutica con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno o all'interno dell'istituto da cui siano stati trasferiti"~~

-----  
Articolo 1 comma 1 alinea 11:

*"I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Il direttore dell'Istituto, immediatamente informato, ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza."*

Si rileva che nel novero delle malattie contagiose rientrano anche patologie comuni quali l'influenza, pertanto appare opportuno inserire nella norma una più corretta valutazione dei casi.

Si propone di modificare come di seguito:

~~"Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa devono essere messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari compreso l'eventuale isolamento."~~

~~I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, sono immediatamente isolati. Il direttore dell'Istituto, immediatamente informato, ne dà~~



comunicazione al magistrato di sorveglianza.”

---

Articolo 1 comma 1 alinea 12:

“I detenuti e gli internati, a tutela del diritto alla salute, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione, per gli imputati è data dal giudice che procede e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente”

Si propone di modificare come di seguito:

“I detenuti e gli internati, a tutela del diritto alla salute, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione, per gli imputati è data dal giudice che procede e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente, e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.”

---

Art.1 comma 1 alinea 13

“Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena...”

Si propone di modificare come di seguito:

“Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria territorialmente competente dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena...”

---

Articolo 1 comma 1 alinea 14:

“Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e al Ministero della giustizia.”



*informando altresì i competenti uffici regionali e comunali, il magistrato di sorveglianza”.*



Si propone di modificare come di seguito:

*"Il direttore generale dell'azienda ~~unità~~-sanitaria riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e al Ministero della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e comunali, il magistrato di sorveglianza e ~~il garante regionale per le persone reclusi ove nominato~~;"*

---

Art. 1 comma 2 lettera b)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole "disagio psichico e" sono inserite le seguenti parole: "della marginalità".*

Essendo la marginalità un fenomeno di tipo sociale e non sanitario, si propone la seguente modifica con lo stralcio della previsione:

*~~Al comma 2, lettera d), dopo le parole "disagio psichico e" sono inserite le seguenti parole: "della marginalità".~~*

---

Art. 11 comma 1 lettera m)

"ART: 33. Isolamento.

*-1. Negli Istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:*

*a) Quando è prescritto per ragioni sanitarie;*

Si propone la seguente modifica:

"ART: 33. Isolamento.

*-1. Negli Istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:*

*Quando è prescritto per ragioni sanitarie, ~~di cui all'articolo 1 comma 1 alinea 11.~~*

Si segnala infine l'esigenza presentata dalla Provincia autonoma di Trento che il Parere della Conferenza Unificata evidenzia i vincoli con riguardo alla capienza di detenuti della Casa circondariale di Trento, definiti all'articolo 9 dell'Atto modificativo e aggiuntivo del 2008 dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto fra il Governo, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento, come da nota che si allega.

Roma, 6 settembre 2018



ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante riforma  
dell'ordinamento penitenziario. Atto del Governo n. 39.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario (articolo 1, commi 82, 83 e 85, lett. *a*), *d*), *i*), *l*), *m*) *o*), *r*), *t*) e *u*));

considerato che:

il 16 gennaio 2018 era stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (AG 511), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano espresse entrambe con pareri favorevoli con condizioni e osservazioni;

successivamente il Governo – in regime di *prorogatio* – aveva trasmesso, il 23 marzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della citata legge n. 103, un nuovo schema di decreto legislativo (AG 17) sul quale le Commissioni Giustizia di Senato e Camera avevano reso parere contrario;

a seguito dei pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto, il Governo ha elaborato un nuovo testo del decreto legislativo e lo ha trasmesso alle Camere – come si legge nella relazione illustrativa – « così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente applicazione, per la prima volta, della proroga di 60 giorni del

relativo termine... » prevista dall'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103;

rilevato che:

lo schema di decreto si caratterizza – secondo quanto specificato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – per la « scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi »;

valutato positivamente il nuovo impianto del provvedimento che – in considerazione dei pareri contrari da ultimo resi dalle Camere – non dà quindi attuazione alla parte della delega volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere *b*), *c*) ed *e*) del comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017).

valutato il parere reso dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nella seduta del 6 settembre scorso che ha condizionato il parere favorevole all'accoglimento di specifiche proposte emendative;

ritenuta l'opportunità di recepire le suddette proposte emendative in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850-A Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018. C. 851-A Governo (*Esame emendamenti*) ..... 36

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 18 settembre 2018.*

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850-A Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018. C. 851-A Governo.**

*(Esame emendamenti).*

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
Sui lavori della Commissione .....	41
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	41

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

#### La seduta comincia alle 15.35

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.**

**Atto n. 41.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 9 ottobre prossimo e invita la

relatrice, Francesca Gerardi, ad illustrare i contenuti dell'Atto.

Francesca GERARDI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo in esame, il quale introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2016/1065 sul trattamento dei buoni-corrispettivo.

Per buono-corrispettivo, secondo la definizione prevista nel decreto, si deve intendere uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, quindi uno strumento che conferisce al titolare il diritto all'acquisto di beni e servizi. I buoni-corrispettivo, comunemente definiti buoni acquisto, sono quindi degli strumenti (che possono presentarsi in forma fisica o elettronica) che

conferiscono al detentore il diritto di beneficiare di determinati beni o servizi.

La finalità del provvedimento è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. A tale scopo, vengono distinti i buoni-corrispettivo in due tipologie: i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso.

Per i primi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione, essendo l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento e, pertanto, nota la disciplina applicabile. Per i secondi rileva, ai fini IVA, l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi.

La distinzione, quindi, è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso), qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

Ricorda che la direttiva 2016/1065 – qui oggetto di recepimento – modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa.

Tra gli scopi della disciplina speciale vi è quello di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

Oggetto delle nuove disposizioni sono i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi, escludendo dunque gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi.

L'articolo 1, n. 1, della direttiva in esame introduce l'articolo 30-*bis* nella direttiva 112/2006/CE, che reca alcune definizioni: si definisce buono (n. 1) lo strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo, a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi, e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. All'interno di tale categoria, il n. 2 dell'articolo 30-*bis* identifica i cd. buoni monouso, in relazione ai quali sono noti, al momento dell'emissione, sia il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce, sia l'IVA dovuta su tali beni o servizi. Per esclusione, sono buoni multiuso quelli che non rientrano nella predetta categoria (n. 3).

La disciplina dei buoni è contenuta nell'introdotta articolo 30-*ter* della direttiva 2006/112/CE. In particolare l'Iva è esigibile per ogni trasferimento, compresa l'emissione, del buono monouso. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso non sono considerate operazioni indipendenti.

Con riferimento ai buoni multiuso, il paragrafo 2 dell'articolo 30-*ter* dispone che la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di tali buoni sono soggette all'IVA ai sensi delle regole ordinarie (articolo 2 della direttiva 2006/112/CE), ossia l'imposta è esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono non è soggetto all'IVA.

L'articolo 1, n. 2, della direttiva 1065/2016/UE, introducendo l'articolo 73-*bis* nella direttiva 2006/112/CE, fissa la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso nella misura del corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo,

al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Il successivo n. 3 dell'articolo 1 inserisce gli articoli 410-*bis* e 410-*ter* nella direttiva 112/2006/CE, che recano le misure transitorie per l'applicazione delle norme sui buoni.

In particolare, esse trovano applicazione (articolo 410-*bis*) ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018. Sono inoltre disciplinate le procedure (articolo 410-*ter*) con le quali la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2022, la relazione di valutazione sulle nuove norme.

L'articolo 2 della direttiva fissa il termine di recepimento per gli Stati membri al 31 dicembre 2018; l'applicazione delle nuove disposizioni da parte degli Stati membri è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema, l'articolo 1 recepisce le disposizioni della direttiva inserendo nel cosiddetto decreto IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) tre nuovi articoli (6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*) e aggiungendo il comma 5-*bis* all'articolo 13 del decreto stesso.

In particolare, l'articolo 6-*bis* fornisce la definizione di buono-corrispettivo stabilendo che si tratta di uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Conformemente al considerando 6 della direttiva, i buoni vanno distinti dagli strumenti di pagamento in quanto i primi hanno connesso alla propria natura il diritto a ricevere beni e servizi, mentre i secondi hanno come unica finalità quella di effettuare il pagamento.

L'articolo 6-*ter* stabilisce che il buono-corrispettivo è da considerarsi monouso se

al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Pertanto, la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, possono essere tassate al momento della sua emissione in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono sono disponibili al momento dell'emissione. Ogni trasferimento del buono monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Essendo noti già al momento dell'emanazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione) ogni trasferimento è considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora. Da ciò consegue che essendo stata assoggettata a imposizione l'emissione del buono-corrispettivo monouso, nonché ogni eventuale trasferimento dello stesso, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini dell'imposta. Nel caso in cui il soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso sia diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, si deve ritenere che il cedente o prestatore abbia effettuato l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso.

L'articolo 6-*quater* stabilisce che un buono-corrispettivo si considera multiuso se, contrariamente a quanto previsto per il buono monouso, al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Non essendo note al momento dell'emissione le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono, non è possibile determinare con certezza il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di

beni o prestazione di servizi; l'imposta diventerà esigibile solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati. Si prevede quindi, proprio come conseguenza dell'impossibilità di determinare con certezza il trattamento fiscale al momento dell'emissione del buono multiuso, che ogni trasferimento del buono precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. La cessione o la prestazione a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 (effettuazione delle operazioni) del decreto IVA, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. Si specifica infine che qualora il trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso intercorra tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nel caso previsto al comma 4, la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono corrispettivo multiuso, ad esempio la fornitura di un servizio di distribuzione, è soggetta ad IVA.

Il comma 5-*bis* aggiunto all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 determina la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo. Il comma non contiene specifiche previsioni per quanto concerne la base imponibile applicabile ai buoni-corrispettivo monouso in quanto per questi rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso. La norma disciplina, invece, espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo multiuso in quanto tali operazioni sono individuate solo al momento del riscatto.

Il primo periodo del comma stabilisce che la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispet-

tivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Inoltre, qualora il buono multiuso sia usato parzialmente, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono.

Infine, l'ultimo periodo del comma prevede che per i servizi di distribuzione e simili di un buono-corrispettivo multiuso la base imponibile, comprensiva dell'imposta, nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

L'articolo 2 dello schema di decreto fissa il termine per l'applicazione della nuova disciplina: le disposizioni di cui all'articolo si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018 (in analogia con l'articolo 410-*bis* della direttiva).

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui tutte le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Silvia FREGOLENT (PD) facendo seguito a quanto già proposto nella scorsa riunione dell'Ufficio dei Presidenza, chiede di procedere, ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, all'audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza delle Cooperative italiane, dell'Associazione nazionale Aziende della ristorazione collettiva e servizi vari (Angem) e di altre categorie rappresentative

del settore della grande distribuzione (GDO), nonché di esperti della materia.

Carla RUOCCO, *presidente*, prende atto della richiesta e, non essendovi obiezioni, si riserva di contattare i soggetti indicati al fine di calendarizzare le audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

#### Sui lavori della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), in considerazione del fatto che nella giornata di giovedì 20 settembre non sono previste votazioni in Assemblea, chiede che le sedute della Commissione, ivi comprese le sedute di interrogazioni ordinarie e di *question time*, già previste alle ore 14.15, siano anticipate alla mattina.

Carla RUOCCO, *presidente*, evidenzia come occorra lasciare al Governo adeguati tempi di istruttoria per la predisposizione degli elementi di risposta ai quesiti avanzati; ove il Governo non abbia obiezioni, si potrebbe tuttavia anticipare la seduta.

Il sottosegretario Massimo BITONCI dichiara la piena disponibilità del Governo.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni e acquisita sul punto la disponibilità del Governo, si riserva di anticipare le sedute di giovedì nella prima parte della mattina.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 9 ottobre prossimo e invita il relatore, Andrea Caso, ad illustrare i contenuti dell'Atto.

Andrea CASO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata – ai fini del parere da rendere al Governo – ad esaminare lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1164, recante Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 (Modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi).

La delega al recepimento della direttiva 2016/1164 è contenuta all'articolo 1, commi 1 e 2, e nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017).

La direttiva 2016/1164/UE qui oggetto di attuazione (cosiddetta *Anti Tax Avoidance Directive* – ATAD) fa parte del pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

Essa si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto BEPS): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

In particolare, la direttiva intende contrastare quelle pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, introducendo una serie di limiti alla pianificazione fi-

scaie aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali.

Le aree tematiche che sono affrontate dalla direttiva sono le seguenti:

limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, l'articolo 4 della direttiva introduce la cosiddetta *earning-stripping rule*, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (cosiddetta EBITDA). La direttiva fa salve eventuali disposizioni specifiche contro la *thin capitalisation* le quali, qualora già presenti nella legislazione domestica, non dovranno essere abrogate, ma potranno convivere con il limite stabilito dalla direttiva;

con riferimento alla tassazione in uscita (cosiddetta *exit tax*), per evitare che i gruppi spostino i propri *asset* (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, l'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita, che deve essere computata come la differenza tra valore di mercato degli *asset* al momento dell'uscita dallo Stato e il loro valore fiscale;

con l'articolo 6 viene introdotta la *General Anti-Abuse Rule* (clausola generale antiabuso) secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri sono tenuti a ignorare le costruzioni (giuridiche o fiscali) che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione o una serie di costruzioni sono considerate « non genuine » nella misura in cui non sono

state poste in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica;

con riferimento alle società controllate estere (*Controlled Foreign Companies* – CFC), la direttiva (articolo 7) persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con un'imposizione più favorevole, per ridurre gli oneri fiscali complessivi. Come emerge anche dai considerando, le norme sulle CFC intendono riattribuire i redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre; quest'ultima è quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. Gli Stati membri possono esentare da tale disciplina alcune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale;

la direttiva si occupa anche di disciplinare il fenomeno dei cosiddetti disallineamenti da ibridi (articolo 9), vale a dire della situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro, ovvero di una modalità strutturata tra parti negli Stati membri, in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità: lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro (doppia deduzione); o a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (deduzione senza inclusione).

Per evitare che i gruppi transnazionali possano avvantaggiarsi delle differenze dei sistemi legislativi dei Paesi membri per ridurre il loro onere fiscale, l'articolo 9 della direttiva prevede che nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini

una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui il pagamento ha origine. Viceversa, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, la deduzione viene negata.

Nella parte modificata dalla successiva direttiva (UE) 2017/952 (cosiddetta ATAD 2), la direttiva (UE) 2016/1164 è volta a contrastare i cosiddetti disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.

La direttiva 2016/1164, infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. L'obiettivo della modifica, dunque, è applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in Paesi terzi.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto è suddiviso in sei Capi.

Il Capo I (articolo 1) interviene sulla vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: per effetto delle nuove norme, i limiti di legge (30 per cento del ROL, risultato operativo lordo) si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali: sostanzialmente, si limita l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dalla disciplina primaria o secondaria di riferimento. Si dispone dunque un legame tra la qualificazione contabile ed il suo trattamento sul piano fiscale.

Inoltre, lo schema rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi

rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile.

Con il Capo II e, segnatamente, agli articoli 2 e 3, lo schema intende recepire l'articolo 5 della direttiva relativo alla cd. imposizione in uscita (*exit tax*), chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all'estero di attivi secondo il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite.

A tal fine l'articolo 2 sostituisce integralmente, fornendo una disciplina completa della materia, l'articolo 166 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), concernente il trattamento fiscale del trasferimento all'estero della residenza dei contribuenti che sono imprese commerciali.

Viene introdotto il concetto di valore di mercato per la valutazione dei componenti trasferiti, in sostituzione del valore normale. In particolare, esso è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in tema di prezzi di trasferimento (decreto ministeriale 14 maggio 2018).

Si disciplina la rateizzazione dell'eventuale *exit tax*, sostanzialmente riproponendo ed adattando la vigente normativa alle diverse ipotesi introdotte dallo schema. In ottemperanza all'articolo 5 della direttiva, gli importi sono resi dilazionabili in cinque rate.

Si chiarisce che alle imprese individuali ed alle società di persone si applica la tassazione separata.

L'articolo 3 dello schema sostituisce l'articolo 166-*bis* del TUIR (valori fiscali in ingresso). Si ripropone il concetto di « valore di mercato » già illustrato all'articolo 2 e si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività coinvolte nelle operazioni: in caso di omessa o incompleta segnalazione, si ap-

plica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

Con il Capo III (articolo 4) dello schema sono introdotte disposizioni in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (disciplina CFC – *Controlled Foreign Companies*).

Sono elencate le condizioni al ricorrere delle quali si applica la disciplina sulle CFC: in particolare, la disciplina si applica anzitutto se vi è tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia.

Inoltre, la norma imputa al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cd. *passive income* (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa).

Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente in capo al soggetto controllato affinché sussistano gli estremi per l'applicazione della *CFC rule*.

Viene introdotto, anche in seno a tale disciplina, il cd. valore di mercato e si modifica la nozione di controllo societario rilevante ai fini dell'imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri. Di conseguenza l'articolo 5 dello schema in esame (Capo III, sezione II) modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. Viene introdotto inoltre l'articolo 47-bis nel TUIR, ai sensi del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo.

Il Capo IV dello schema (articoli da 6 a 11) contiene le disposizioni in materia di

disallineamenti da ibridi. Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali. Da tali « disallineamenti » possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.

In particolare, l'articolo 6 reca le definizioni rilevanti: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del disallineamento da ibridi.

L'articolo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento.

L'articolo 8 detta la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi.

Laddove da tale fattispecie derivi una doppia deduzione, la deduzione della componente negativa di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore, ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione della componente negativa di reddito non sia stata negata nello Stato dell'investitore. Qualora, invece, lo Stato italiano sia identificabile come lo Stato del beneficiario e la deduzione della componente negativa di reddito non sia stata negata nello Stato del pagatore, l'importo della corrispondente componente positiva di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento deve essere inclusa nella base imponibile in capo al soggetto passivo.

L'articolo 9 prevede una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi cosiddetti « inversi », che corrispondono a casi di « deduzione non inclusione » derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità e opache ai fini

della legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità.

L'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. In particolare, nel caso in cui una società sia considerata residente ai fini fiscali in Italia e anche in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato, nel quale risulti residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni, la deduzione di una componente negativa deve essere negata a meno che tale componente negativa non abbia compensato una componente positiva di reddito considerata a doppia inclusione.

L'articolo 11 dello schema disciplina gli aspetti concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, che deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.

Viene dunque sancita la necessità di un contraddittorio preventivo tra contri-

buate e amministrazione rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento. La richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.

L'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle *holding* finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi). Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le caratteristiche del bilancio degli enti coinvolti nella relativa disciplina.

L'articolo 13 contiene le disposizioni transitorie. L'articolo 14 effettua le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina; all'articolo 15 sono contenute le disposizioni finanziarie.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.55.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario dell'Autorità Vigilante Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), Vice Avvocato Generale dello Stato, Marco Corsini, sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione della Superstrada pedemontana veneta .....	46
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-00323 Businarolo: sulla realizzazione del progetto relativo al collettore del Garda .....	46
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	48
5-00208 Braga: sui tempi di emanazione dei decreti ministeriali relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche .....	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 18 settembre 2018.*

**Audizione del Commissario dell'Autorità Vigilante Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), Vice Avvocato Generale dello Stato, Marco Corsini, sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione della Superstrada pedemontana veneta.**

L'audizione si è svolta dalle 13.05 alle 14.30.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione in tema di ambiente.

Avverte che non essendovi obiezioni, la pubblicità delle sedute è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento.

#### **5-00323 Businarolo: Sulla realizzazione del progetto relativo al collettore del Garda.**

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) si dichiara soddisfatta, in ragione dell'attenzione dimostrata dal Ministero sul tema

oggetto dell'interrogazione, nonché per la disponibilità ad accogliere le istanze delle comunità interessate. È noto che il progetto, pur nella fase preliminare, suscita perplessità e non appare immune da critiche, anche per quanto riguarda la collocazione e il funzionamento. Auspica quindi che prosegua l'opera di attento monitoraggio, anche sull'uso delle risorse, al fine di evitare danni di carattere ambientale e sanitario, ma anche sperperi di denaro pubblico, che provengono dalle bollette rimosse dai territori interessati.

**5-00208 Braga: Sui tempi di emanazione dei decreti ministeriali relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 2*).

Nicola PELLICANI (PD) prende atto della risposta e, nel riservarsi di approfondirne i contenuti, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 18 settembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-00323 Businarolo: Sulla realizzazione del progetto relativo al collettore del Garda.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che il progetto, presentato congiuntamente dalla regione Veneto, dalla regione Lombardia, dall'Ufficio d'Ambito di Brescia e dal Consiglio di Bacino «Veronese», e voluto da diversi anni dalle comunità locali, punta a migliorare il servizio di raccolta, trasferimento, trattamento e gestione dei reflui del sistema fognario del Lago di Garda, al fine del conseguimento di un più generale obiettivo di salvaguardia ambientale del Lago stesso, con conseguente miglioramento della qualità delle acque del Lago e della fauna e flora ripariali.

Il progetto prevede, nell'ambito di un'unica soluzione progettuale, la suddivisione in quindici lotti funzionali, costituiti da vari interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda. La suddivisione in lotti consentirà ad entrambe le società di gestione di combinare lo stanziamento governativo con i flussi di cassa garantiti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato e con la co-partecipazione finanziaria garantita dalle due regioni interessate, Veneto e Lombardia. Grazie all'individuazione dei lotti l'infrastruttura manterrà, con l'avanzamento dei lavori, nel suo complesso, inalterata la propria efficienza, non essendo ipotizzabili interruzioni del servizio; si tratterà, inoltre, di una reale integrazione «operativa» dei lotti della sponda bresciana con quelli della sponda veronese. Tra gli interventi è prevista l'eliminazione di gran parte delle degradate condotte sub-lacuali; la razionalizzazione e limitazione degli scarichi a lago; la riduzione delle acque

parassite nelle tubazioni nonché la graduale separazione del sistema di collettamento e di depurazione dei comuni della sponda bresciana da quello dei comuni della sponda veronese.

Relativamente agli aspetti economico-finanziari, si fa osservare che la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese che prevede il finanziamento degli interventi infrastrutturali prioritari ed urgenti nei settori relativi, tra l'altro, alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Nel definire i fabbisogni finanziari per gli interventi nei settori di competenza, una quota di risorse pari a 100 milioni di euro è stata destinata all'intervento di collettamento e depurazione del Lago di Garda.

Le Amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'intervento in questione, hanno concordato sulla necessità di sottoscrivere due atti distinti, ossia un Protocollo di Intesa di carattere strategico e programmatico ed una Convenzione Operativa volta a disciplinare l'attuazione degli interventi, dettagliandone le procedure, le modalità di trasferimento delle risorse, il monitoraggio, il controllo e la relativa rendicontazione. Conseguentemente, in data 28 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra Ministero dell'ambiente, la regione Veneto e la regione Lombardia il predetto «Protocollo d'Intesa» e in data 21 dicembre 2017 è stata sottoscritta la

« Convenzione Operativa » tra il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, la regione Lombardia, l'ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione A.T.S. « Garda Ambiente ». Il costo complessivo delle opere previste nella predetta Convenzione Operativa è stimato in euro 220.000.000,00, di cui euro 100.000.000,00 stanziati, come detto, dal Ministero dell'ambiente a valere sul già citato fondo. In data 4 giugno 2018 il Ministero dell'ambiente ha approvato i

suddetti Atti di programmazione nonché impegnato la somma di euro 100.000.000,00, di cui: euro 40.000.000,00 a favore del Consiglio di Bacino Veronese ed euro 60.000.000,00 a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato ed a svolgere la propria attività di monitoraggio, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

## ALLEGATO 2

**5-00208 Braga: Sui tempi di emanazione dei decreti ministeriali relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, ed in particolare in riferimento alla predisposizione dello schema di regolamento in attuazione dell'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 49/2014 recante « Criteri e modalità tecniche di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e relative modalità di verifica » il Ministero dell'ambiente ha predisposto uno schema di decreto che ha tenuto conto delle osservazioni espresse dall'ISPRA e dal Centro di coordinamento RAEE.

Tuttavia, a seguito delle ultime pubblicazioni da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) delle norme tecniche sul trattamento dei RAEE e alla luce della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 emanata dalla Commissione il 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, il Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente all'ISPRA ed al Centro di coordinamento

RAEE la bozza di decreto, al fine di valutare la necessità di un eventuale aggiornamento tecnico.

Per quanto concerne gli effetti della riclassificazione delle categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Ministero ha tenuto una recente riunione con il Centro di coordinamento RAEE, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le associazioni della filiera del recupero, al fine di valutare congiuntamente la revisione dei raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta. All'esito di tale riunione, è stata predisposta una bozza di schema di decreto che aggiorna le categorie che rientrano tra i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, con quelle previste nell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il predetto schema di decreto sarà trasmesso a breve ai Ministeri concertanti dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, al fine di acquisirne il parere tecnico.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA sulle attività e sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane ..... 51

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 51

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 55

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 18 settembre 2018.*

**Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA sulle attività e sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 14.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la deputata Valentina BARZOTTI, appartenente al Gruppo Movimento 5 Stelle, è entrata a far parte della Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.**

**Atto n. 40.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame scade il prossimo 3 ottobre, fermo restando che per l'adozione del parere occorre attendere che il Governo abbia integrato la richiesta di parere parlamentare con il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Lo schema di decreto legislativo, che consta di 20 articoli, è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 approvata nella XVII legislatura (la legge n. 163 del 2017). In particolare la direttiva è inserita nell'allegato A ed ha come termine di recepimento il 25 dicembre 2018. Il termine di esercizio della delega, ai sensi della legge n. 234 del 2012, risulta invece fissato al 25 novembre 2018.

Il recepimento della direttiva 2016/2370 non è stato testuale in quanto nell'ambito della direttiva medesima sono previste diverse disposizioni che non sono applicabili alla realtà italiana (ad esempio, alcune casistiche di esclusione dall'ambito di applicazione), che comunque non vi trovano riscontro (ad esempio, gli aspetti concernenti il partenariato pubblico-privato) o che sono già presenti nell'ambito del nostro ordinamento (ad esempio, le definizioni di consiglio di amministrazione e di consiglio di vigilanza). Segnala inoltre che, nell'ambito delle definizioni, quella relativa ai servizi di trasporto ad alta velocità è stata opportunamente adattata alla realtà italiana (non è stata riportata la caratteristica secondo la quale i treni ad alta velocità non devono avere fermate intermedie tra due luoghi separati da meno di 200 km).

Passando all'esame delle novità introdotte dallo schema di decreto legislativo, in recepimento delle disposizioni della direttiva, esse consistono essenzialmente:

nel rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialità del gestore dell'infra-

struttura con specifico riferimento alle imprese integrate verticalmente (delle quali la direttiva dà la definizione);

nella liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri nell'Unione europea che completa il processo, iniziato col terzo pacchetto ferroviario, di apertura del mercato ferroviario alla concorrenza;

nell'attribuzione di ulteriori funzioni di controllo all'organismo di regolazione nazionale, che, per l'Italia, è l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Oltre a queste disposizioni la direttiva (e di conseguenza lo schema di decreto legislativo all'esame) tratta alcune ulteriori questioni di dettaglio.

Analizzando le disposizioni concernenti il rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialità del gestore dell'infrastruttura, esse sono essenzialmente contenute agli articoli 7 ed 8 dello schema, che modificano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 e introducono i nuovi articoli 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinqüies* e 11-*sexies*.

In base al nuovo testo del comma 1 dell'articolo 11, è richiesto che il gestore dell'infrastruttura sia un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa. Il testo precedente definiva il gestore più genericamente come soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, e sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.

Segnala che in Italia il gestore della rete ferroviaria nazionale è da considerare assoggettato alle regole relative a questa tipologia di imprese. La situazione di Rete ferroviaria italiana è riconducibile a quella di un gestore dell'infrastruttura controllato da un'impresa che contemporaneamente controlla una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura.

Diversa è invece la situazione dei gestori delle infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, che in taluni casi

non presentano una chiara separazione tra imprese ferroviarie e gestori della rete. Rispetto ad essi lo schema prevede che, qualora i gestori delle stesse infrastrutture entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, questi debbano, entro i successivi novanta giorni, affidare le funzioni essenziali ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da un accordo tra le parti. I gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari per le finalità di bilancio (coerentemente con quanto previsto dalla direttiva) e il rispetto dei requisiti previsti è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa.

Le modifiche introdotte prevedono che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile, oltre a tutti i profili già previsti ai sensi della direttiva 2012/34/UE, dell'esercizio e dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e assicura la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie.

Sotto l'aspetto dell'indipendenza è esplicitato il principio per il quale nessuna delle altre entità giuridiche nell'ambito dell'impresa a integrazione verticale può avere un'influenza determinante sulle decisioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali. Inoltre un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non può esercitare un'influenza determinante sulle nomine e sulla rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali. Infine i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possano ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano dalle

proprie funzioni, alcun ruolo, all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura.

I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, i dirigenti e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali devono agire in maniera non discriminatoria, imparziale e priva di conflitti di interesse (si richiede il rilascio di una dichiarazione annuale in tal senso). Si prevede in particolare che i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali o del consiglio di vigilanza non possano al contempo essere membri del consiglio di amministrazione, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria. Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati di nessun'altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale né premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario (articolo 11, come novellato).

Anche i responsabili dell'adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzione devono agire in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialità non deve essere esposta ad alcun conflitto di interesse, richiedendosi anche in tal caso un'apposita dichiarazione annuale. Obblighi informativi sono inoltre imposti al gestore dell'infrastruttura con riferimento sia alle interruzioni programmate della circolazione sia a quelle non programmate nonché con riferimento alla programmazione a lungo termine dei lavori di grande manutenzione o rinnovo della rete (articolo 11-*bis*).

Si prevede la possibilità da parte del gestore dell'infrastruttura di delegare alcune funzioni ad un'entità diversa, fermo restando il potere di vigilanza e la respon-

sabilità ultima relativamente all'esercizio delle funzioni essenziali. Ciò è possibile a condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili (articolo 11-ter). La stessa disposizione consente al gestore dell'infrastruttura di concludere accordi di cooperazione con una o più imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti, sottoposti tuttavia alla supervisione dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Assai rilevanti le disposizioni in materia di trasparenza finanziaria introdotte con il nuovo articolo 11-*quater*. Tale disposizione prevede i limiti entro i quali il gestore dell'infrastruttura può utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete dell'infrastruttura comportante fondi pubblici, vietando espressamente trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e nelle imprese a integrazione verticale tra il gestore dell'infrastruttura e qualsiasi altra entità giuridica dell'impresa integrata nei casi nei quali producano distorsioni della concorrenza. Molto stringenti sono anche le condizioni previste per la concessione di prestiti tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, ammessi solo a tassi e condizioni di mercato. Una deroga concerne i prestiti concessi prima del 24 dicembre 2016, i quali restano in essere fino a scadenza, purché siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati. Uguali principi regolano la remunerazione dei servizi prestati e l'imputazione dei debiti. È previsto in conclusione il principio fondamentale secondo il quale la contabilità del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entità giuridiche integrate verticalmente siano tenute in modo da avere contabilità separate e circuiti finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa (articolo 11-*quater*).

I nuovi articoli 11-*quinquies* e 11-*sexies* concernono i meccanismi di coordinamento, predisposti dal gestore dell'infrastruttura, per la consultazione con tutte le imprese ferroviarie interessate e i richie-

denti, anche potenziali ed a cui può partecipare l'organismo di regolazione in qualità di osservatore, e la partecipazione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale alla rete europea dei gestori dell'infrastruttura.

Il secondo profilo fondamentale oggetto di disciplina riguarda la totale liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri, cioè il trasporto che ha origine e destinazione esclusivamente sul territorio nazionale. Tale ambito di trasporto ferroviario è l'unico rimasto soggetto a limitazioni in quanto sia il trasporto internazionale di passeggeri sia il trasporto merci erano già stati aperti alla concorrenza, in base alle norme europee rispettivamente dal 2010 e dal 2007.

Da un punto di vista tecnico la liberalizzazione è conseguita mediante l'abrogazione di tutti i riferimenti contenuti nel decreto legislativo n. 112 del 2015 alla licenza nazionale passeggeri che era concessa esclusivamente a imprese aventi sede legale in Italia ovvero a imprese titolari dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a condizioni di reciprocità a imprese avente sede all'estero e società da loro controllate (senza distinzione quindi tra imprese appartenenti o meno all'Unione europea). Tale principio è ora rimasto applicabile alle imprese non aventi sede nell'Unione europea.

Tutte le licenze nazionali in corso di validità al 1° gennaio 2019 sono riconvertite in licenze ferroviarie, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle condizioni previste per il rilascio della licenza stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo mentre le imprese non titolari di licenza nazionale che intendessero chiedere capacità dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di servizi di trasporto ferroviario nazionale potranno farlo, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva, a partire dall'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.

I limiti previsti per lo svolgimento di servizi ferroviari nazionali sono esclusivamente quelli connessi alla possibile com-

promissione dell'equilibrio economico di uno o più contratti di servizio pubblico che coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo. Tale compromissione deve essere valutata dall'Autorità di regolazione dei trasporti secondo una specifica procedura di accertamento. La decisione deve essere basata su criteri prestabiliti, da definirsi sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed è impugnabile. Con riguardo alle reti ad alta velocità il diritto di accesso può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, conformemente all'articolo 12-*bis* (ossia, qualora il servizio comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo).

Il terzo ambito di intervento concerne il rafforzamento e l'estensione dei compiti dell'organismo di regolazione che, in Italia, è l'Autorità di regolazione dei trasporti. Oltre alla vigilanza relativa ai nuovi obblighi di trasparenza finanziaria previsti dalle norme sopra indicate, l'Autorità può essere adita quando un operatore ritenga di essere stato vittima di un comportamento scorretto anche nei casi in cui tali comportamenti attengano a: gestione del traffico; programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata; rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi introdotte dallo schema all'esame. Viene inoltre attribuito all'Autorità il potere di prescrivere le misure necessarie nell'eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti che sono adottate dal gestore dell'infrastruttura. È previsto inoltre un potenziamento degli strumenti di controllo a disposizione dell'Autorità e l'esplicita estensione delle proprie prerogative anche sul mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità.

Ulteriori disposizioni oggetto di modifica concernono l'introduzione di un ulteriore requisito di onorabilità da possedere ai fini della concessione della licenza ferroviaria, ossia la mancanza di condanne « per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vinco-

lanti in conformità del diritto nazionale, ove applicabili (articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 112 del 2015); l'introduzione di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata per la definizione delle cui modalità si rimanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (articolo 13-*bis*); la previsione secondo la quale le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri siano tenute a predisporre piani di emergenza (trasmettendoli al gestore dell'infrastruttura affinché tali piani siano adeguatamente coordinati) per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio; la previsione che la differenziazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria volta a incentivare l'utilizzo di treni dotati del sistema di controllo ETCS (*European Train Control System*), sia fatta nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione non comporti globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura e non sia applicabile alle linee per le quali tale sistema è già obbligatorio.

Sottolinea infine che lo schema di decreto in esame presenta importanti innovazioni del nostro sistema ferroviario e, in ragione di ciò, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2018.

Paolo BARELLI (FI) fa presente che i temi oggetto delle proposte di legge in discussione, come delineati dalle dichiarazioni degli ultimi giorni rese dagli stessi esponenti della maggioranza che hanno caldeggiato l'avvio dell'esame delle proposte medesime, hanno lasciato perplessi

non solo alcuni componenti della Commissione, ma anche e soprattutto le organizzazioni che fanno parte del grande mondo delle aziende commerciali. Nel segnalare che a lui non sfuggono le problematiche sociali, etiche e lavorative toccate dai provvedimenti, ritiene che solo all'esito delle numerose audizioni programmate dalla Commissione si potrà operare una valutazione ponderata e completa di tutti gli interessi in gioco. Ribadisce che la maggioranza si è avventurata in questi giorni in ragionamenti che denotano una visione limitata della realtà del commercio, senza che si sia ad esempio tenuto in debito conto il fenomeno dell'*e-commerce* che ormai si sviluppa con numeri da capogiro. Non è possibile affrontare problemi così rilevanti riducendo il dibattito al numero di festività e domeniche in cui gli esercizi commerciali debbano stare chiusi. Forza Italia attende con attenzione di capire la proposta di testo base che verrà predisposta dal relatore all'esito del ciclo di audizioni, anche al fine di poter eventualmente presentare una propria proposta che realizzi appieno le esigenze del settore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che l'avvio delle proposte di legge in esame è stato richiesto dal gruppo del Partito Democratico e condiviso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, in sede di definizione del calendario dei lavori della Commissione medesima. Osserva che la discussione di questi giorni, riportata dagli organi di stampa, ha preso semplicemente spunto dal contenuto di ciascuna delle proposte di legge vertenti sugli orari degli esercizi commerciali, oggetto dell'esame della Commissione. Sottolinea che, solo dopo la conclusione del ciclo di audizioni informali programmate, la Commissione discuterà della proposta di testo base che presenterà il relatore.

Sara MORETTO (PD) intende chiarire, anche rispetto ad alcune dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza lette sugli organi di stampa, che il Partito Democratico ha chiesto, fin dall'avvio dei lavori della Commissione in questa legislatura, di prevedere un percorso abbreviato per tutte le proposte di legge già approvate in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura. Tra queste figurava anche la proposta di legge sugli orari degli esercizi commerciali nuovamente presentata dal suo gruppo nel medesimo testo approvato nella passata legislatura dalla Camera. La decisione di avviare tra tutte, in particolare, l'esame delle proposte di legge in materia di orari degli esercizi commerciali è stata assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, rileva che quanto appena affermato dalla deputata Moretto è in piena sintonia con quanto da lei appena ricordato, ossia che l'avvio dell'esame delle proposte di legge in discussione muova da una richiesta del Partito democratico poi discussa e condivisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) fa presente che quello ad oggetto delle proposte di

legge è un tema delicato suscettibile di procurare un impatto economico significativo che richiede equilibrio. Rileva che in questi anni il comportamento delle famiglie e il sistema degli acquisti effettuati dalle famiglie medesime è cambiato, al pari della dinamica dei consumi. È chiaro, quindi, che un intervento normativo nella materia degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali abbia generato una apprensione nell'opinione pubblica. Desidera sottolineare che il Partito Democratico non terrà una posizione ideologica nel corso del dibattito e ricorda, al riguardo, che il suo gruppo ha ripresentato, a sua prima firma, una proposta di legge approvata a larghissima maggioranza nella scorsa legislatura. A suo avviso, la soluzione prospettata in quel provvedimento costituiva un passo avanti rispetto al decreto cosiddetto «salva Italia» ma teneva in conto tutti gli aspetti della questione. Si pone, su questo tema, la necessità di trovare una soluzione che contemperi diverse esigenze e tenga conto dell'irruzione di nuove forme di commercio che modificano profondamente il sistema. Pensa, sul punto, all'affermarsi, con dimensioni sempre maggiori negli ultimi anni, del commercio via *web*. Desidera ricordare alcuni numeri che testimoniano l'esigenza di affrontare con molta attenzione il problema sotteso alle proposte di legge oggi in discussione. Fa, infatti, presente che ben 12 milioni di italiani acquistano nel fine settimana e che esistono 4,7 milioni di lavoratori domenicali, dei quali solo 578 mila operano nel settore del commercio. Secondo alcune stime, nel caso di decisioni sbagliate adottate all'esito dell'esame dei provvedimenti, su questi 578 mila lavoratori nel settore del commercio ben 1 su 10 potrebbe essere colpito da rischio licenziamento. In ogni caso una parte delle questioni del lavoro domenicale va affrontata a livello di contrattualistica di settore. Uno dei temi che devono essere affrontati dalle audizioni riguarda proprio la verifica di questi dati. Quanto alla questione della tutela dei piccoli esercizi, ritiene che costituisca un errore di analisi pensare che la mera chiusura do-

menicale dei centri commerciali possa risolvere una crisi più sistematica. Ricorda, al riguardo, che la crisi economica, attraversata dal nostro Paese, ha portato a perdere da 5 a 10 miliardi di euro di spesa degli italiani per gli acquisti. Così come ricorda il tema del caro affitti dei negozi, che ha contribuito all'aggravarsi della crisi del settore, in parte approfondito nella scorsa legislatura. Tutto ciò ha avuto conseguenze devastanti sul commercio e sui negozianti. Ricorda, inoltre, che la proposta di legge a sua prima firma contiene, a differenza delle altre, l'istituzione di un fondo per il commercio al dettaglio finalizzato ad aiutare i negozi al dettaglio nel rinnovarsi. Invita il relatore a riflettere su tale disposizione nel corso dell'istruttoria che porterà alla scelta del testo base per il seguito dell'esame della Commissione. Nel ribadire l'importanza del ciclo di audizioni che si svolgeranno nelle prossime settimane, auspica che la maggioranza non abbia già una soluzione preconfezionata al problema degli orari degli esercizi commerciali e dichiara la disponibilità del suo gruppo a discutere nel merito per tentare di migliorare una situazione che, di certo, deve essere cambiata, senza però pensare di ripristinare *sic et simpliciter* la disciplina antecedente all'intervento normativo del Governo Monti che così come prospettata in alcune proposte a mezzo stampa riporterebbe ad una situazione addirittura antecedente alla liberalizzazione di Bersani.

Riccardo ZUCCONI (Fdi) ritiene che sia evidente a tutti che i provvedimenti in esame abbiano un enorme impatto sul settore del commercio e ritiene che gli stessi vadano esaminati con attenzione anche dal punto di vista della loro compatibilità costituzionale. Fa presente che il suo gruppo è contrario a qualunque logica dirigistica e che non condivide un'impostazione delle proposte di legge fondata sulla previsione più o meno ampia di deroghe. A suo avviso, la materia in discussione deve rimanere saldamente ancorata alla dinamica contrattuale. Nel segnalare che il suo gruppo attenderà la

chiusura del ciclo di audizioni informali per valutare la presentazione di una propria proposta in materia, ritiene che gran parte dei soggetti che saranno ascoltati dalla Commissione confermerà la linea da lui appena indicata.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) fa presente che l'accesso dibattito che si è aperto sul tema oggetto delle proposte di legge in esame era di certo immaginabile. Ritiene fondamentale confrontarsi con tutti i soggetti coinvolti dai temi oggetto dei provvedimenti, al fine di capire se la situazione attuale sia effettivamente soddisfacente per tutti. Replicando al deputato Benamati, sottolinea che non esiste una proposta della maggioranza già definita e che in nessun caso la posizione della maggioranza stessa è quella di prevedere una soluzione anacronistica. È evidente a tutti che la realtà è cambiata rispetto al tempo del decreto «salva Italia». Basti pensare all'avvento dell'*e-commerce*. Si è aperta una fase nuova che porta con sé la necessità della revisione della disciplina vigente.

Andrea VALLASCAS (M5S) osserva che il suo gruppo aveva condiviso la proposta di legge poi approvata a larga maggioranza dalla Camera sul tema degli orari degli esercizi commerciali, al fine di affermare un principio, quello della necessità di prevedere chiusure domenicali. Ora, a distanza di tempo, è necessario affrontare nuovamente la questione. Fa presente che non esiste una soluzione preconfezionata della maggioranza e che c'è piena disponibilità a discutere con l'opposizione. Sottolinea che è necessario cambiare l'impostazione del decreto «salva Italia» che non ha portato alcun beneficio e tutelare i piccoli esercizi commerciali nei confronti dei grandi centri di distribuzione. A suo avviso, il tema dell'*e-commerce*, pur estremamente rilevante, deve essere affrontato analiticamente nell'ambito di una proposta *ad hoc*. Osserva che dopo la chiusura del ciclo di audizioni informali si avvierà un confronto per addivenire ad una proposta il più possibile condivisa che partirà co-

munque da un presupposto di base, ossia che non è più possibile, ad oggi, prevedere una chiusura degli esercizi commerciali in tutte le domeniche e festività previste dal calendario.

Pier Luigi BERSANI (LeU) ricorda che sono ormai passati vent'anni dalla sua riforma del settore del commercio e segnala, al riguardo, che mai nessuno gli ha segnalato la necessità di tornare alla situazione antecedente ad essa. Osserva, con dispiacere, che nel dibattito avviato in Commissione nessuno abbia fatto presente che un eventuale ritorno al sistema delle licenze e delle tabelle che regolamentavano anche la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, comporterebbe senza dubbio un proliferare del fenomeno della microcorruzione. Ricorda che l'apertura domenicale e nelle festività si è ampliata notevolmente a seguito di un intervento sul tema da parte delle regioni. Sottolinea la necessità che la contrattazione di settore eviti abusi nei confronti dei lavoratori. Fa presente che qualunque sia la soluzione che sarà adottata, bisognerà fare in modo il più possibile di garantire al consumatore di avere la possibilità di scegliere in quale esercizio commerciale

recarsi. Non condivide pertanto il meccanismo di apertura a rotazione con una percentuale del 25 per cento contenuta nella proposta di legge a prima firma Crippa. Ritiene inoltre prioritario salvaguardare la concertazione permettendo che siano le comunità locali a riunirsi per regolamentare la materia. Conclude, evidenziando che l'*e-commerce* è un fenomeno in grado di mettere in crisi non solo i piccoli, ma anche i grandi esercizi commerciali e che la salvaguardia del piccolo esercizio commerciale può essere realizzata solo attraverso una specializzazione e una qualificazione dei piccoli esercizi stessi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 18 settembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 18 settembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.30 alle 15.50.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	61
5-00448 Fornaro e Muroni: Sull'accesso alle sementi di grano Cappelli .....	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-00449 Viviani: Sulla diffusione nel nostro Paese del riso di provenienza asiatica .....	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	67
5-00450 Gadda: Sull'adozione del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale .....	62
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-00452 Parentela: Sull'obbligo per i produttori di modificare il riferimento al MIPAAF contenuto in etichetta con quello al MIPAAF .....	62
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	70
5-00451 Nevi: Sulla revisione degli accordi euro-mediterranei al fine di salvaguardare le produzioni italiane di agrumi .....	63
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	71
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00031 Cenni: Sulla semina e la raccolta di mais OGM MON 810 .....	63
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-00164 Savino: Sull'invasione della cimice asiatica nel settore agricolo del Nord Italia ...	63
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	74

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-00448 Fornaro e Muroni: Sull'accesso alle sementi di grano Cappelli.**

Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LeU), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Ringrazia il Governo per aver fornito un quadro esauritivo della problematica oggetto della sua interrogazione, riconoscendo come opportuna la scelta di aver affidato al CREA la conservazione della purezza del seme di grano Cappelli. Invita, tuttavia, il Governo ad assumere con fermezza iniziative che vadano nella direzione di evitare che, per effetto dell'affidamento da parte del CREA della licenza esclusiva alla società Società italiana sementi, per 15 anni, dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione del seme, si crei un monopolio che pregiudicherebbe, tra l'altro, le possibilità di accesso alle sementi di grano Cappelli da parte di tutti gli agricoltori.

**5-00449 Viviani: Sulla diffusione nel nostro Paese del riso di provenienza asiatica.**

Mario LOLINI (Lega), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario LOLINI (Lega), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, nella quale sono evidenziati i risultati della straordinaria attività di controllo, posta in essere di recente dall'attuale Esecutivo, sulle importazioni di risi provenienti dal Sud Est asiatico, dalla quale sono emerse numerose irregolarità. Sottolinea, quindi, che lo strumento più efficace di tutela della salute dei consumatori e del *made in Italy* è dato dal sostegno alle produzioni di riso di qualità, che contraddistinguono l'Italia, delle quali occorre incentivare il consumo.

**5-00450 Gadda: Sull'adozione del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale.**

Maria Chiara GADDA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Chiara GADDA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla sottosegretaria, in particolare per le considerazioni di merito svolte sui contenuti della legge n. 141 del 2015, che, introducendo nell'ordinamento la definizione di attività di agricoltura sociale, ha avuto il merito di valorizzare il ruolo di inclusione sociale e di sviluppo culturale già svolto dall'agricoltura in alcune aree del Paese. Valuta, quindi, positivamente l'intenzione manifestata dall'Esecutivo di procedere rapidamente all'adozione del decreto ministeriale attuativo della legge n. 141 del 2015 – sulla quale vigilerà personalmente – per fornire agli operatori le necessarie linee guida, ma anche per evitare l'eventuale perdita di linee di finanziamento previste per l'agricoltura sociale dai piani di sviluppo regionali della PSR e della politica agricola comune 2014-2020.

**5-00452 Parentela: Sull'obbligo per i produttori di modificare il riferimento al MIPAAF contenuto in etichetta con quello al MIPAAFT.**

Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, sottolineando in particolare che, in coerenza con l'obiettivo assunto dall'attuale Esecutivo di ridurre il peso della burocrazia che grava sui cittadini, il cambio di denominazione del Ministero, da MIPAAF a MIPAAFT, non comporterà ob-

blighi a carico dei produttori e delle imprese agricole.

**5-00451 Nevi: Sulla revisione degli accordi euro-mediterranei al fine di salvaguardare le produzioni italiane di agrumi.**

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dalla sottosegretaria. Esprime l'auspicio che il Governo non affronti la problematica della salvaguardia delle produzioni italiane di agrumi messe a rischio dalle importazioni provenienti da Paesi come il Marocco e l'Egitto con un approccio burocratico. Ritiene infatti necessario, al fine di garantire la salute dei consumatori italiani e il ripristino di più eque condizioni di concorrenza tra i produttori italiani e quelli dei Paesi del Mediterraneo, che il Governo intraprenda iniziative a livello di Unione europea per ottenere la revisione degli accordi euro-mediterranei finalizzati, in particolare, all'adozione di diversi standard sanitari dei fitofarmaci utilizzati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 18 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-00031 Cenni: Sulla semina e la raccolta di mais OGM MON 810.**

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ringrazia la sottosegretaria per la completezza del quadro giuridico, europeo e nazionale, fornito in materia di coltivazione di OGM, frutto anche delle decisioni assunte all'unanimità nella precedente legislatura. Evidenzia, tuttavia, che non sono stati forniti elementi di risposta sufficienti sotto il profilo delle azioni che l'Esecutivo intende intraprendere allo scopo di prevenire il ripetersi, analogamente a quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia, di tentativi di semina di colture OGM, anche a solo a scopo dimostrativo, che rischiano di contaminare le coltivazioni convenzionali e biologiche.

Facendo riferimento alla tempistica delle azioni, intraprese a luglio, in merito al caso verificatosi in Friuli Venezia Giulia e oggetto, tra l'altro, della sua interrogazione, ritiene auspicabile una più sollecita calendarizzazione delle interrogazioni, per non correre il rischio di pregiudicarne il senso.

**5-00164 Savino: Sull'invasione della cimice asiatica nel settore agricolo del Nord Italia.**

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Sandra SAVINO (FI) replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal Governo che, sebbene giudica articolata e puntuale, non contiene alcun riferimento all'adozione di misure per prevenire e far fronte agli ingenti danni economici causati alle coltivazioni di mais, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dall'invasione della cimice asiatica. Sottolinea che si tratta di un problema risalente nel tempo, che è ancora irrisolto a causa della scarsa attenzione posta dal Governo pre-

cedente e alla inefficacia delle misure intraprese dalle regioni. Esprime, quindi, l'auspicio che nella prossima legge di bilancio siano previste misure a sostegno degli agricoltori che hanno subito gravi perdite.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**5-00448 Fornaro e Muroli: Sull'accesso alle sementi di grano Cappelli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il grano duro «Cappelli» è una varietà storica costituita prima della metà del Novecento che fu iscritta al Registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con decreto del 3 maggio 1969.

L'iscrizione era subordinata all'emanazione delle direttive comunitarie che stabiliscono i registri obbligatori necessari per la commercializzazione delle sementi e la varietà fu iscritta con procedura «d'ufficio», vista la sua ampia notorietà al momento dell'istituzione dei registri delle varietà, configurandosi come varietà di pubblico dominio.

Per tale ragione, nel prospetto d'iscrizione non è stato riportato il costituente ed è stato identificato l'attuale CREA-CI di Foggia, quale responsabile della conservazione in purezza, cioè quella figura cui spetta il compito di mantenere nel tempo la varietà senza che questa subisca modificazioni apprezzabili.

Da tutto ciò consegue che ai materiali di propagazione della varietà non può essere associato alcun diritto del costituente, quantomeno nella forma di privativa vegetale oggi conosciuta – sia essa nazionale che comunitaria – in quanto la privativa protegge la varietà e, per essere tutelata, uno dei requisiti è la novità, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento comunitario n. 2100/94.

In assenza di diritti di proprietà intellettuale, si può far riferimento solamente alle disposizioni che disciplinano la commercializzazione delle sementi (legge 25 novembre 1971 n. 1096 e decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065).

Questo Ministero, sin dal momento dell'iscrizione, ha indicato il CREA (già CRA) come unico soggetto responsabile del mantenimento della purezza genetica della varietà. In tale contesto il CREA ha anche il diritto di sviluppare licenze con terzi cui affidare la riproduzione del seme per la moltiplicazione, ai fini della successiva diffusione e commercializzazione e i ricavi derivati sono totalmente reinvestiti nell'attività di ricerca nel comparto di riferimento.

Tali profili scongiurano pertanto il rischio paventato dagli interroganti, sia in termini di possibili conflitti di interesse, che di costituzione di situazioni di monopolio.

Ad oggi, la licenza per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà «Cappelli», per l'Italia, è stata concessa dal CREA alla Società Italiana Sementi (S.I.S.) per il periodo 23 dicembre 2016 – 22 dicembre 2031, previo avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di ditte sementiere.

La S.I.S. ha dato avvio all'attività di moltiplicazione con la campagna del 2017, ricevendo dal CREA la quantità di seme prebase disponibile. La licenza concessa a S.I.S. limita l'esclusiva alla sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere il seme di seconda riproduzione, di libera vendita.

Con riferimento alla campagna di commercializzazione 2017, si evidenzia che l'organismo incaricato della certificazione ufficiale delle sementi (CREA-DC) ha ap-

provato, complessivamente, 64 mila ettari destinati alla produzione di frumento duro.

Di questi, 393 ettari afferiscono alla varietà «Cappelli», mentre, in termini di confronto, per la varietà «Simeto», sono stati approvati 3700 ettari.

Va inoltre considerato che le varietà certificate nel corso dell'annata 2017 sono state oltre 180, di cui alcune classificate come varietà da conservazione, differentemente dalle specificità della varietà «Cappelli».

In particolare – sulla singola semente e con riferimento alla campagna di semina 2017/2018 – dai dati forniti dal CREA, gli ettari destinati alla produzione poco meno di 5000 e quasi 500 gli agricoltori coinvolti,

valori circa 5 volte superiori al precedente contratto di licenza, realizzandosi contestualmente un'offerta di prezzo d'acquisto del grano «Cappelli» di 60 e 80 euro al quintale, rispettivamente per il prodotto convenzionale e biologico, valori quasi doppi rispetto al passato.

In ogni caso, per evitare qualsiasi problema sulla tematica, questo Ministero procedere quanto prima ad un confronto articolato con il CREA e i vari portatori d'interesse del comparto produttivo nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante-sezione sementi, in cui sono presenti tutti gli attori della produzione agricola, ferma restando la necessità di tutelare e mantenere il seme in purezza.

## ALLEGATO 2

**5-00449 Viviani: Sulla diffusione nel nostro Paese del riso di provenienza asiatica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro Centinaio, fin dal suo insediamento, a salvaguardia dei consumatori e dei settori produttivi, ha ritenuto prioritario potenziare i controlli per quanto attiene il settore risicolo e, in generale, delle granaglie provenienti da Paesi terzi.

In linea con le direttive del Ministro, dallo scorso luglio, sui risi di importazione dei Paesi del Sud Est asiatico sono stati attivati su tutto il territorio nazionale, a livello centrale e periferico, una serie di controlli straordinari finalizzati alla verifica della qualità e della presenza di residui di principi attivi di prodotti fitosanitari non ammessi nell'Unione europea.

È stata così avviata un'azione congiunta dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero, con le Capitanerie di Porto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza esplicitata in una serie di attività investigative e di controllo nei punti di entrata nel territorio, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera, sino ai silos e ai magazzini di insilamento dei risi.

I controlli hanno riguardato in modo particolare i porti di Ravenna, Genova, Brindisi e Bari, quali principali siti di arrivo di vettori provenienti dal Sud Est asiatico con riso e granaglie varie.

Nel dettaglio, nelle 140 verifiche eseguite presso 129 operatori, sono stati controllati 180 prodotti; 15 controlli sono stati eseguiti presso i punti di entrata (Porti di Ravenna, Genova Voltri e Brin-

disi), di cui 7 in attività congiunta (5 con l'Agenzia delle Dogane, 1 con le Capitanerie di Porto ed 1 con la Guardia di Finanza).

In tale contesto sono stati prelevati 71 campioni (rappresentativi di oltre 1 milione e 50.000 Kg di riso), inviati al Laboratorio ICRF di Catania per le analisi specialistiche multi-residuali.

Ad oggi, dei 44 campioni analizzati, 4 hanno ricevuto un esito analitico irregolare; un riso di varietà Basmati è risultato irregolare per presenza di principi attivi in quantità superiori alla soglia limite, mentre le altre irregolarità hanno riguardato rotture e grani danneggiati superiori ai limiti di legge. Per gli *stock* riscontrati fuori norma, sono previste sanzioni amministrative e il ritiro immediato dalla commercializzazione.

Rilevo inoltre che, nell'ambito dei vasti controlli a tutela delle produzioni e dei prodotti *Made in Italy*, lo scorso luglio l'ICQRF ha effettuato il sequestro penale di oltre 3.800 Kg di riso integrale rosso «Erme» rinvenuto presso una ditta del Vercellese. Il provvedimento cautelare si è reso necessario in quanto, a seguito di accertamenti sull'origine del riso importato, la partita di riso rosso in questione è risultata «cambogiana».

Considerati i significativi risultati ottenuti in questi ultimi tempi, il Ministero intende proseguire ed implementare l'attività di controllo intrapresa.

Rilevo infine che il Ministro sottoporrà la questione in esame all'attenzione della Commissione europea affinché an-

che gli altri Stati membri assicurino un adeguato livello di controllo sui risi di importazione, al pari di quanto avviene in Italia.

L'intento è di evitare che risi di provenienza da Paesi terzi, di scarsa qualità o

contenenti residui di sostanze pericolose per la salute umana, siano introdotti sul territorio dell'Unione a danno della qualità dei risi commercializzati sul mercato dell'UE e degli interessi dei produttori e dei consumatori europei.

## ALLEGATO 3

**5-00450 Gadda: Sull'adozione del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che le tematiche attinenti all'agricoltura sociale rappresentano un aspetto particolarmente rilevante per il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Riteniamo infatti che l'agricoltura sociale sia una fattiva risposta ai fabbisogni di *welfare* nelle aree rurali e costituisca un importante volano nei processi di coesione sociale ed economica, mediante azioni di integrazione delle categorie fragili della popolazione.

La legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, vengano definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1 della stessa legge, ovvero le attività dell'agricoltura sociale esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il provvedimento in oggetto ha acquisito l'intesa in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 21 dicembre 2017.

In data 15 gennaio 2018 lo schema di decreto è stato trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere che non è stato reso in tempo utile prima dello scioglimento delle Camere.

Il 12 settembre 2018 lo schema di decreto è tornato nuovamente alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del suddetto parere.

Tuttavia, occorre evidenziare che, questa Amministrazione, in considerazione della notevole importanza riconosciuta alla materia ha invitato i componenti dell'Osservatorio a predisporre dei gruppi di lavoro al fine di procedere alla stesura di Linee guida che ulteriormente rafforzino il sistema dell'agricoltura sociale in chiave partecipativa e condivisa.

In tal senso numerose sono le attività svolte (*workshop*, convegni, gruppi di lavoro tecnici).

Infine, rassicuro l'interrogante che, non appena ottenuto l'assenso dai competenti uffici parlamentari, il Ministro procederà alla firma del decreto.

## ALLEGATO 4

**5-00452 Parentela: Sull'obbligo per i produttori di modificare il riferimento al MIPAAF contenuto in etichetta con quello al MIPAAFT.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è a conoscenza delle problematiche emerse a seguito della richiesta di modifica della denominazione di questo Dicastero da Mipaaf in Mipaaft da riportarsi sulle etichette dei prodotti del settore agroalimentare, derivante dal decreto legislativo n. 86 del 2018 così come convertito con modificazioni dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018.

Preso atto di quanto prospettato dalle aziende circa le difficoltà legate alla modifica delle etichette per adeguarle al cambio di denominazione del Ministero e al fine di garantire una gradualità nell'applicazione di nuove normative che possano impattare sulle imprese stesse, abbiamo provveduto a comunicare, con nota del 10

settembre u.s. a tutti gli organismi coinvolti che è consentito l'utilizzo alternativo di entrambe le denominazioni per far riferimento al Ministero sia per esteso che nell'acronimo (quindi Mipaaf o Mipaaft).

Tutto ciò premesso, considerata comunque la necessità del Ministero di fornire al cittadino una corretta informazione, procederemo a stabilire i tempi certi entro i quali adeguare la dicitura in etichetta.

Si auspica che le informazioni di cui sopra siano in grado di rassicurare gli interroganti sul costante impegno di questa Amministrazione a tutela delle aziende italiane e dei prodotti di qualità certificata.

## ALLEGATO 5

**5-00451 Nevi: Sulla revisione degli accordi euro-mediterranei al fine di salvaguardare le produzioni italiane di agrumi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Evidenzio che i termini degli accordi internazionali che riguardano i prodotti agricoli provenienti da Paesi come il Marocco e l'Egitto, non si applicano al settore fitosanitario dell'Unione.

La materia fitosanitaria è infatti disciplinata a livello europeo da norme dedicate, in cui sono chiaramente identificate le misure fitosanitarie da applicare negli Stati membri, al fine di evitare l'introduzione e la diffusione nel territorio comunitario di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Attualmente, la norma di riferimento per il settore fitosanitario è la Direttiva 2000/29/CE che, a partire dal 14 dicembre 2019, sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/2031, con cui è stato istituito il nuovo regime fitosanitario dell'Unione.

Ciò premesso, si sottolinea che dette disposizioni prevedono comunque che i vegetali e i prodotti vegetali, originari o provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato unico europeo, soddisfino specifici requisiti fitosanitari, al fine di poter essere introdotti nel territorio dell'Unione.

Pertanto, i Paesi terzi che intendono avviare spedizioni di tali beni nell'Unione, si devono attenere obbligatoriamente al rigoroso rispetto delle norme unionali.

In ogni caso, si evidenzia che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo di controllo Ufficiale di questo Ministero collabora continuamente con l'Agenzia delle Dogane, al fine di monitorare i flussi di introduzione delle derrate alimentari provenienti da Paesi extra UE.

Premesso quanto sopra, è, in ogni caso, intendimento di questo Ministero adoperarsi nelle sedi competenti e in ambito unionale al fine di approfondire le implicazioni correlate ai differenziati *standard* sanitari che contraddistinguono le produzioni agroalimentari di paesi terzi importate verso il territorio nazionale, al fine di evitare impatti sul comparto produttivo italiano.

A riprova dell'attenzione che il Ministro ripone nella tutela del «Made in Italy» e dei produttori italiani, segnalo che, in tal senso già stiamo operando dallo scorso luglio, con un'attività articolata e congiunta di vari organi ispettivi nei punti di entrata nel territorio, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera, sino ai silos e ai magazzini di insilamento di risi e granaglie provenienti da Paesi Terzi.

Ciò al fine di tutelare il comparto produttivo nazionale, evitando l'ingresso di prodotti di scarsa qualità o contenenti residui di sostanze pericolose per la salute umana.

## ALLEGATO 6

**5-00031 Cenni: Sulla semina e la raccolta di mais OGM MON 810.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che l'Italia è l'unico Paese europeo che effettua un controllo ufficiale sulle sementi di mais e soia ai fini della ricerca di sementi OGM.

Già da quindici anni un'attività preventiva – per quanto concerne la tematica in argomento – viene svolta dall'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) di questo Dicastero, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al CREA DC e agli Osservatori Fitosanitari Regionali.

Ogni anno, ai sensi del decreto 27 novembre 2003, viene posto in essere e coordinato dal citato ICQRF un controllo sistematico di tutti i lotti di sementi di mais e soia commercializzati a livello nazionale al fine di verificare l'assenza di OGM, compreso il MON 810, garantendo così la necessaria qualità alle aziende sementiere e agli agricoltori che acquistano i sementi.

L'ICQRF effettua mirati prelievi di campioni da lotti di sementi di mais presso depositi e magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi Terzi.

Nondimeno, presso gli impianti di stoccaggio, depositi e magazzini delle ditte sementiere, viene verificata la giacenza complessiva di sementi di mais, per accertare la presenza di partite di nuova introduzione e vengono condotti prelievi dai lotti pronti per la commercializzazione, i cui campioni sono destinati all'analisi specialistica nota come PCR, cioè *Polymerase Chain Reaction*.

Se l'esito delle analisi è regolare gli uffici dell'ICQRF operanti, provvedono ad informare le ditte ove si è effettuato il

prelievo al fine dell'immissione in circolazione della merce, mentre in caso di accertate irregolarità, i lotti contenenti OGM vengono sequestrati e sono informate le regioni competenti e l'Autorità giudiziaria per i discendenti provvedimenti.

Nel corso dei controlli effettuati nel 2018, le analisi di laboratorio hanno evidenziato una percentuale di irregolarità molto bassa rispetto agli anni precedenti; in particolare, rispetto ai 573 campioni di mais e agli 837 campioni di soia prelevati, è stata riscontrata una irregolarità pari, rispettivamente, allo 0,2 per cento per il mais e all'0,8 per cento per la soia.

Si tratta della più basse percentuali di irregolarità riscontrate negli ultimi 14 anni.

Premesso quanto sopra per tutto ciò che attiene alle attività di controllo e verifica, corre invece obbligo di evidenziare la rilevanza della direttiva 2015/412/UE, che consente agli Stati membri autonome decisioni in ordine alla coltivazione di OGM nel territorio nazionale.

Tale Direttiva – che ha modificato la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio – è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 227.

Quest'ultimo ha introdotto nel decreto legislativo n. 224 dell'8 luglio 2003, il titolo III-bis che disciplina le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale in attuazione della citata direttiva 2015/412/UE.

In sostanza, la nuova normativa nazionale del 2016, in attuazione della direttiva europea, prevede ora un meccanismo che consente all'Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale o parte di esso le coltivazioni di OGM una volta autorizzate a livello di UE. Secondo il meccanismo introdotto, pertanto, il divieto di coltivazione è deciso dallo Stato membro anche in presenza di una autorizzazione europea.

Il successivo decreto 8 novembre 2017, emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e questo Ministero, reca il «Piano generale per le attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

Tale provvedimento prevede lo svolgimento di un'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, esercitata dal Ministero dell'ambiente, autorità nazionale competente, nonché dalle regioni e province autonome e dagli enti locali.

Ciò al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 224 dell'8 luglio 2003, in particolare di quelle afferenti proprio all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dalla commercializzazione (come la sperimentazione in pieno campo), nonché di quelle

relative all'immissione in commercio di OGM in quanto tali o contenuti in prodotti e, in ultimo di quelle sui divieti di coltivazione degli OGM.

Il decreto interministeriale 8 novembre 2017 prevede che il piano generale di vigilanza sia realizzato tramite la predisposizione di un programma operativo nazionale annuale – in ragione del quale saranno organizzati programmi operativi regionali delle ispezioni – condiviso nell'ambito di un tavolo di coordinamento tra i tre Ministeri succitati e le regioni e province autonome.

Il tavolo verrà istituito con decreto direttoriale presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente, mentre l'attività di vigilanza propriamente detta sarà demandata agli ispettori designati dalle suddette amministrazioni e iscritti in apposito registro nazionale, egualmente gestito dal MAATM.

A tal riguardo l'ICQRF ha comunicato al MAATM i nominativi di ben 20 funzionari per il loro inserimento in tale registro.

Nelle more che il Tavolo di coordinamento e il registro nazionale degli ispettori siano formalizzati dal Ministero dell'ambiente, ogni eventuale coltivazione illecita di varietà di mais MON 810 verrà in ogni caso sanzionata dall'ICQRF in ossequio alle disposizioni di settore.

## ALLEGATO 7

**5-00164 Savino: Sull'invasione della cimice asiatica nel settore agricolo del Nord Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che l'*Halymorpha halys* o cimice marmorata – un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa a partire dal 2004 e la cui presenza è attualmente accertata anche nel continente nordamericano – ha un'elevata polifagia, tant'è che si segnalano più di cento ospiti vegetali.

L'insetto – che arreca danni su vari fruttiferi e colture erbacee – ha dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo, pur non venendo poi incluso tra gli organismi nocivi da quarantena per l'Unione, visto che la sua rapida distribuzione su una vasta area geografica ne ha precluso ogni tempestivo intervento di eradicazione.

Nel novero delle misure di contrasto al parassita – che devono includere interventi di lotta mirati e correlati a strategie di intervento integrate, – fondamentale risulta un'attività di monitoraggio dedicata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture.

D'altro canto bisogna tener presente che il successo nel contrasto al parassita non è assicurato dal ricorso esclusivo a trattamenti chimici in ragione dell'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture.

Considerata la importante dannosità rilevata in alcune zone del territorio italiano, in seno al Comitato Fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del parassita, azioni che si sono sostanziate in mirate attività di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delle Regioni interessate dal problema, in col-

laborazione con le strutture tecniche territoriali, per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto.

In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazioni con prove di campo e laboratorio, per individuare le sostanze più idonee al contrasto.

Armonicamente alla normativa unionale sull'emergenza fitosanitaria, il Ministero della Salute nel 2018 ha autorizzato – previo favorevole parere del Servizio Fitosanitario nazionale – l'immissione in commercio di fitosanitari basati su due principi attivi (Acetamiprid e Piretrine) per il contenimento del parassita su nocciolo, melo e pero, per un periodo massimo di 120 giorni.

In questo stesso anno sono state rilasciate dal Ministero della salute autorizzazioni definitive per quattro principi attivi (Etofenprox, Fosmet, Lambdacialotrina e Clorpirifos metile) di comprovata efficacia per trattare e prevenire le infestazioni del parassita su ciliegio, susino, melo, albicocco, actinidia, pero, pesco, cotogno, nespolo e nespolo del Giappone.

Inoltre, nel contesto integrato di difesa della frutticoltura nazionale, correlatamente all'esigenza di interventi idonei di lotta biologica con antagonisti naturali del parassita, questi ultimi sono stati rinvenuti nell'Italia centrale, sulla scorta di un mirato studio condotto dal citato CREA-DC.

Nell'ambito del Progetto Nazionale ASPROPI, è stato infatti individuato un

Imenottero (*Ooencyrtus telenomicida*) parassita delle uova della cimice marmorata, che può essere allevato in biofabbriche e che già ha dimostrato, in ambiente controllato, di poter parassitizzare efficacemente le uova della Cimice marmorata.

Tuttavia, per condurre prove estensive in campo tese a valutare l'efficacia dell'antagonista naturale e le migliori modalità d'impiego, sarà necessario risolvere le problematiche legate al divieto di introdurre in natura specie o popolazioni non autoctone.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394)	
Audizione del dott. Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo .....	79
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ...	79

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	84
Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 final (Parere alle Commissioni X e XIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	80
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86
Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare. JOIN(2018)5 final (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	81
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 18 settembre 2018 – Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.**

**COM(2018)394.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, segnala che la proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea il 1° giugno 2018, insieme alle proposte di regolamento COM(2018)392 e COM(2018)393, che recano il quadro legislativo della politica agricola comune PAC per il periodo 2021-2027 ed è attualmente all'esame della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo. Fa presente che la proposta in esame si compone di 7 articoli. L'articolo 1 propone alcune modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Commissione europea propone, in particolare, di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando, tuttavia, un numero limitato di

disposizioni in considerazione delle evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore. L'articolo 2 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L'articolo 3 introduce modifiche al regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. L'articolo 4 introduce una modifica al regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'articolo 5 è volto a modificare il regolamento (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e l'articolo 7, infine, le norme concernenti l'entrata in vigore e l'applicazione.

Segnala che sulla proposta all'esame il Governo ha trasmesso alla Camera dei deputati una relazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in data 16 luglio 2018. Evidenzia che, secondo il Governo, la proposta non sembra rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché le norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria rischiano di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa. Inoltre, secondo il Governo, la proposta si pone degli obiettivi che vanno oltre lo spirito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che è ispirato ad altri principi, quali ad esempio la competitività. Riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sembrano emergere, a giudizio del Governo, alcune criticità su tematiche rilevanti per il settore vitivinicolo nazionale. In particolare, gli aspetti critici riguardano il sistema delle autorizzazioni di varietà cosiddette « ibride », la possibilità di produrre vini « dealcolizzati » e la superficie per le autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli. Fa quindi presente che, secondo il Governo, sotto il profilo delle prospettive negoziali, è assolutamente opportuno approfondire alcuni

aspetti relativi alle modifiche proposte all'articolo 1. Rileva come, a giudizio del Governo, si tratti di argomenti di estrema sensibilità, come, ad esempio, gli ibridi nelle DOP e la denominazione di vino e spumante per i prodotti dealcolizzati, che richiedono cautela nelle valutazioni e un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati, anche per le possibili conseguenze economiche derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni. Rileva che, tra le novità che la proposta intende introdurre, infatti, vi sarebbe la possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette « ibride », ossia provenienti da incroci di varie *species*, non necessariamente vinifere. Le conseguenze di tale possibilità, secondo il Governo, vanno valutate attentamente, poiché incidono direttamente sulla definizione stessa di qualità di cui il nostro Paese è grande sostenitore. Evidenzia quindi che le nuove disposizioni consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi dove oggi, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando in tal modo verso il nord Europa le produzioni vitivinicole; l'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe, poi, sempre a giudizio del Governo, comportare una sovrapproduzione vinicola, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, e avere ripercussioni sulla qualità: studi scientifici dimostrano – si sostiene nella relazione del Governo – come un vino prodotto a partire da varietà ibride non presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP prodotto con varietà della *species* vinifera. Osserva che, per il Governo, considerazioni dello stesso tenore varrebbero per l'altra novità rappresentata dalle produzioni dealcolizzate, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle stesse denominazioni (ad esempio, vino, spumante, vino frizzante) tradizionalmente e universalmente riferite al vino. Fa presente che un'altra novità della proposta è rappresentata dalla possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico. Come evidenziato dal Governo, si

tratterebbe di un cambiamento rilevante, poiché oggi il vino ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo. Al di sotto di tale limite, vi sono bevande a base di vino o altri prodotti non classificabili come « vino »; è consentita la produzione di tali prodotti, ma non la loro designazione con il termine « vino ». Con la proposta al nostro esame, invece, avverte il Governo, si vogliono equiparare tali preparazioni al vino, eliminando ogni distinzione esistente in termini di designazione e presentazione dei prodotti. Sottolinea che, per quanto riguarda le autorizzazioni ai nuovi impianti, a giudizio del Governo la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le attuali difficoltà e non potrebbe rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi anni di applicazione del sistema autorizzativo. Fa presente che il Governo segnala, altresì, che la possibile perdita di potenziale vitivinicolo, unita ad una previsione di limitata crescita del settore, potrebbero determinare criticità di difficile soluzione, senza un'adeguata flessibilità del sistema. Il Governo rileva anche che l'adozione delle modifiche proposte potrebbe avere impatto sull'ordinamento nazionale e richiedere, quindi, un adeguamento delle norme disciplinanti il settore vitivinicolo e una modifica dei disciplinari di produzione delle DOP nazionali. Rileva quindi come ciò potrebbe non comportare una semplificazione degli attuali oneri amministrativi ma crearne di nuovi, soprattutto per le produzioni a DOP che probabilmente dovranno modificare i propri disciplinari di produzione con un carico amministrativo e burocratico supplementare. Osservando, infine, che si potrebbe valutare la possibilità di avviare un breve ciclo di audizioni, tenendo in considerazione il fatto che il termine per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà scade il 24 settembre 2018, formula l'auspicio che sulla questione la Commissione possa esprimersi in modo unanime.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 18 settembre 2018.*

Audizioni nell'ambito dell'esame della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394).

Audizione del dott. Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.40.

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.35.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 18 settembre 2018 — Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.**

**COM(2018)367 final.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni che tiene conto dell'interlocuzione con i gruppi di maggioranza che ringrazia per la collaborazione (*vedi allegato 1*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannunciando voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, ricorda che il Commissario europeo al bilancio, nel corso della sua audizione il 13 settembre 2018 presso le commissioni riunite V e XIV dei due rami del Parlamento, aveva ribadito l'impegno della Commissione europea sul programma Erasmus che si è comunque dimostrato un successo e che ha visto la partecipazione di quattro milioni di giovani, di cui il 10 per cento italiano: ricorda altresì che esso, per impegno economico, è il secondo programma europeo. Esso si colloca anche all'interno della strategia 2019-2027 per la carta europea dello studente per la quale si resta in attesa delle necessarie norme attuative. Rileva, tuttavia, che l'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere sembra non tenere conto che già ora nei programmi collegati ad Erasmus è prevista la partecipazione di cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea – in particolare ricorda il programma Erasmus – Mundus – e ritiene, quindi, che l'osservazione in oggetto potrebbe essere modificata giacché è convinto che il nuovo programma Erasmus continuerà a prevederla.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando l'interesse per il programma da parte di una maggioranza composta da molti giovani parlamentari.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, nel rilevare che l'osservazione di cui alla lettera e) della sua proposta di parere risponde ad una richiesta avanzata dai gruppi di maggioranza, fa presente come le attuali norme siano piuttosto stringenti in materia e evidenzia come l'obiettivo sia quello di rafforzare le possibilità di accesso anche per una serie di Paesi vicini. Tenendo conto della richiesta del deputato Battilocchio, propone di sostituire la parola: « estendere » con la seguente: « rafforzare ».

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia la relatrice e concorda con la sua proposta.

Elena MURELLI (Lega) sottolinea come il programma Erasmus non sia rivolto alla sola platea giovanile ma prevede anche collaborazioni a livello di istituzioni culturali e università. Ritene quindi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe rafforzare il suo impegno – per stimolare la partecipazione di istituti culturali e università ai programmi europei per la cultura e la ricerca – che al momento sembra piuttosto debole.

Angela IANARO (M5S) con riferimento a quanto appena sostenuto dalla collega Murelli segnala che le università in questa materia hanno compiuto alcuni passi anche se non possono ancora essere considerati sufficienti.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling) sottolinea l'importanza del fatto che il programma Erasmus+ è aperto anche al mondo degli adulti e delle associazioni. Ritene che sarebbe importante se le autorità competenti stimolassero adeguatamente il personale docente a sfruttare maggiormente le possibilità offerte dai programmi europei in materia di cultura.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, condividendo le osservazioni delle colleghe Murelli e Rossini, sottolinea tuttavia come esse abbiano rilievo principalmente a livello di normativa nazionale e pertanto, pur condividendole nel merito, conferma la proposta di parere come da ultimo riformulata.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni nel testo riformulato.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

**Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 final.**

(Parere alle Commissioni X e XIII).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo particolare condivisione con riferimento alle osservazioni di cui alle lettere a) e b), nonché per la particolare attenzione riservata al mondo delle piccole e medie imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare.**

**JOIN(2018)5 final.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2018.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando la grande importanza dell'atto in esame anche in relazione al progetto di difesa comune europea previsto entro il 2025 del quale il Presidente Juncker ha voluto recentemente riaffermare la centralità. Evidenzia come si tratti di uno dei provvedimenti più rilevanti tra quelli presentati in materia di difesa e sottolinea che la mobilità militare rappresenta una questione centrale. Nel rilevare come avrebbe apprezzato un richiamo, nella proposta di parere, al coordinamento, in tema di mobilità, tra l'Unione europea e la NATO per assicurare una maggiore coerenza sistematica, osserva come la questione potrà sicuramente essere affrontata in altre sedi. Segnala, infine, che già nel 2019 si potrà disporre di un primo monitoraggio in materia.

Riccardo OLGATI (M5S) esprimendo la valutazione positiva del suo Gruppo

sulla proposta di parere formulata dal relatore, rileva come la tematica della difesa sia centrale per l'Europa. Osserva che il testo in esame rappresenta, in un certo senso, con l'accentuazione della mobilità – sia pure in un preciso settore –, una « controtendenza » rispetto all'attuale clima di chiusure di frontiere. Conclude valutando, altresì, positivamente il richiamo alla sostenibilità ambientale, come peraltro richiesto dal suo Gruppo, contenuto nella proposta di parere del relatore.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, sottolinea la particolare importanza che hanno i movimenti transfrontalieri e osserva che quello all'esame rappresenta solo l'inizio del percorso giacché non sono ancora noti i livelli di impegno economico conseguenti e possibili. Rimarca tuttavia che i soli accordi non sono sufficienti in assenza di un concreto coordinamento tra i diversi confinanti: è questo il senso che ha voluto significare nell'osservazione di cui alla lettera *b*) della sua proposta di parere, ricordando quanto successo a Olivetta San Michele con gli sconfinamenti da parte degli agenti di polizia francesi che sono, a suo avviso, in contrasto con lo spirito di Schengen.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 13.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)367)**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE**

La XIV Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, (COM(2018)367);

preso atto altresì della risoluzione n. 69 trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dall'Assemblea legislativa delle Marche, con cui la suddetta regione ha trasmesso alla Commissione osservazioni relative alla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 e proposte in ordine alla programmazione futura;

premesso che:

la proposta in esame abroga il vigente regolamento (UE) n. 1288/2013, istitutivo del programma « Erasmus+ », tuttora corso fino al 2020, per sostituirlo con il nuovo programma « Erasmus » per gli anni 2021-2027, con il medesimo obiettivo di favorire e promuovere forme di mobilità finalizzata all'apprendimento e alla formazione permanente;

il nuovo programma appare significativamente rafforzato e più ambizioso dei precedenti, sia per la dotazione di risorse doppia rispetto al passato, pari a 30 miliardi di euro, a fronte dei 14,7 miliardi per gli anni 2014-2020, sia per l'obiettivo dichiarato di triplicare il numero dei cit-

tadini europei – studenti e non – che ne potranno beneficiare, portandolo a 12 milioni, dai 4 milioni interessati da Erasmus 2014-2020;

la proposta trova fondamento giuridico negli articoli 165 e 166 del TFUE che conferiscono all'Unione competenze a sostegno degli Stati membri nel potenziamento delle politiche per l'istruzione e la formazione professionale, nonché volte ad offrire un contributo in materia di politiche per la gioventù e per lo sport. Ferma restando la responsabilità degli Stati membri in ordine al contenuto e all'organizzazione delle rispettive politiche negli ambiti citati, l'iniziativa dell'Unione europea mira a promuovere progetti di cooperazione e mobilità transnazionale e internazionale, oltre che a far maturare e diffondere un'identità europea;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, non potendo i suoi obiettivi essere conseguiti in misura adeguata e sufficiente dai singoli Stati membri in ragione del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza e della portata geografica delle attività di cooperazione e mobilità finanziate;

la proposta in titolo appare altresì conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in continuità con il programma già in essere;

nel progetto del nuovo « Erasmus » appaiono migliorati, anche alla luce delle

considerazioni contenute nella già citata valutazione di medio termine del programma in corso (per gli anni 2014-2016), alcuni aspetti del programma, quali: 1) una maggiore capacità inclusiva grazie all'obiettivo di coinvolgere un più ampio numero di discenti che per collocazione sociale o geografica beneficiano di minori opportunità formative; 2) il consolidamento delle iniziative volte a promuovere comprensione e conoscenza dei processi di integrazione europea oltre al senso di appartenenza all'Europa; 3) il potenziamento degli interventi nei settori della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale e della gioventù; 4) la semplificazione delle procedure burocratiche a carico dei beneficiari per la candidatura e la rendicontazione; 5) il ricorso alle nuove tecnologie e alla formazione online per moltiplicare le opportunità formative;

la valorizzazione ed il rafforzamento del programma Erasmus proposto sono funzionali e coerenti, nel disegno delle istituzioni Ue, con la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione, obiettivo che la Commissione Ue ha dichiarato di voler raggiungere entro il 2025 e che dovrebbe condurre nei prossimi anni a traguardi quali il reciproco riconoscimento di titoli e periodi di studio e l'inaugurazione di università europee;

nel programma figurano iniziative nuove, tra queste l'introduzione di DiscoverEu, che consentiranno ai giovani di compiere percorsi di viaggio e scoperta in Europa;

il nuovo programma si prefigge inoltre di contribuire alla crescita delle competenze e della capacità d'innovazione grazie ad azioni mirate a promuovere studio, ricerca e aggiornamento, ma anche creatività e imprenditorialità, in ambiti emergenti: energie rinnovabili, cambiamenti climatici, ingegneria ambientale, intelligenza artificiale, digitale;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) possa essere riconsiderato il volume delle risorse assegnate che, per quanto significativamente aumentate fino al raddoppio della dotazione precedente, appaiono limitate rispetto all'obiettivo di triplicare la platea dei beneficiari delle iniziative del programma;

b) vengano indicati obiettivi più puntuali in materia di formazione e riqualificazione degli insegnanti, anche attraverso la previsione della possibilità per il personale docente della scuola di accedere individualmente alle opportunità di mobilità formativa;

c) si prevedano altresì misure per favorire una più ampia fruizione dei fondi per Master universitari;

d) nell'ambito delle attività previste dalla nuova iniziativa « Discover EU », si prevedano misure adeguate volte a garantire ai destinatari del programma anche la copertura delle spese relative al vitto e all'alloggio, per non rischiare di escludere dal medesimo programma gli studenti economicamente più svantaggiati;

e) siano adottate le opportune iniziative per estendere, in futuro, il programma di scambio « Erasmus » anche ai Paesi che non sono membri dell'Unione europea, al fine di favorire un processo di integrazione che non sia circoscritto ai confini comunitari.

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)367).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, (COM(2018)367);

preso atto altresì della risoluzione n. 69 trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dall'Assemblea legislativa delle Marche, con cui la suddetta regione ha trasmesso alla Commissione osservazioni relative alla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 e proposte in ordine alla programmazione futura;

premesso che

la proposta in esame abroga il vigente regolamento (UE) n. 1288/2013, istitutivo del programma « Erasmus+ », tuttora corso fino al 2020, per sostituirlo con il nuovo programma « Erasmus » per gli anni 2021-2027, con il medesimo obiettivo di favorire e promuovere forme di mobilità finalizzata all'apprendimento e alla formazione permanente;

il nuovo programma appare significativamente rafforzato e più ambizioso dei precedenti, sia per la dotazione di risorse doppia rispetto al passato, pari a 30 miliardi di euro, a fronte dei 14,7 miliardi per gli anni 2014-2020, sia per l'obiettivo dichiarato di triplicare il numero dei cit-

tadini europei – studenti e non – che ne potranno beneficiare, portandolo a 12 milioni, dai 4 milioni interessati da Erasmus 2014-2020;

la proposta trova fondamento giuridico negli articoli 165 e 166 del TFUE che conferiscono all'Unione competenze a sostegno degli Stati membri nel potenziamento delle politiche per l'istruzione e la formazione professionale, nonché volte ad offrire un contributo in materia di politiche per la gioventù e per lo sport. Ferma restando la responsabilità degli Stati membri in ordine al contenuto e all'organizzazione delle rispettive politiche negli ambiti citati, l'iniziativa dell'Unione europea mira a promuovere progetti di cooperazione e mobilità transnazionale e internazionale, oltre che a far maturare e diffondere un'identità europea;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, non potendo i suoi obiettivi essere conseguiti in misura adeguata e sufficiente dai singoli Stati membri in ragione del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza e della portata geografica delle attività di cooperazione e mobilità finanziate;

la proposta in titolo appare altresì conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in continuità con il programma già in essere;

nel progetto del nuovo « Erasmus » appaiono migliorati, anche alla luce delle

considerazioni contenute nella già citata valutazione di medio termine del programma in corso (per gli anni 2014-2016), alcuni aspetti del programma, quali: 1) una maggiore capacità inclusiva grazie all'obiettivo di coinvolgere un più ampio numero di discenti che per collocazione sociale o geografica beneficiano di minori opportunità formative; 2) il consolidamento delle iniziative volte a promuovere comprensione e conoscenza dei processi di integrazione europea oltre al senso di appartenenza all'Europa; 3) il potenziamento degli interventi nei settori della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale e della gioventù; 4) la semplificazione delle procedure burocratiche a carico dei beneficiari per la candidatura e la rendicontazione; 5) il ricorso alle nuove tecnologie e alla formazione online per moltiplicare le opportunità formative;

la valorizzazione ed il rafforzamento del programma Erasmus proposto sono funzionali e coerenti, nel disegno delle istituzioni Ue, con la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione, obiettivo che la Commissione Ue ha dichiarato di voler raggiungere entro il 2025 e che dovrebbe condurre nei prossimi anni a traguardi quali il reciproco riconoscimento di titoli e periodi di studio e l'inaugurazione di università europee;

nel programma figurano iniziative nuove, tra queste l'introduzione di DiscoverEu, che consentiranno ai giovani di compiere percorsi di viaggio e scoperta in Europa;

il nuovo programma si prefigge inoltre di contribuire alla crescita delle competenze e della capacità d'innovazione grazie ad azioni mirate a promuovere studio, ricerca e aggiornamento, ma anche creatività e imprenditorialità, in ambiti emergenti: energie rinnovabili, cambiamenti climatici, ingegneria ambientale, intelligenza artificiale, digitale;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) possa essere riconsiderato il volume delle risorse assegnate che, per quanto significativamente aumentate fino al raddoppio della dotazione precedente, appaiono limitate rispetto all'obiettivo di triplicare la platea dei beneficiari delle iniziative del programma;

b) vengano indicati obiettivi più puntuali in materia di formazione e riqualificazione degli insegnanti, anche attraverso la previsione della possibilità per il personale docente della scuola di accedere individualmente alle opportunità di mobilità formativa;

c) si prevedano altresì misure per favorire una più ampia fruizione dei fondi per Master universitari;

d) nell'ambito delle attività previste dalla nuova iniziativa « Discover EU », si prevedano misure adeguate volte a garantire ai destinatari del programma anche la copertura delle spese relative al vitto e all'alloggio, per non rischiare di escludere dal medesimo programma gli studenti economicamente più svantaggiati;

e) siano adottate le opportune iniziative per rafforzare, in futuro, il programma di scambio « Erasmus » anche ai Paesi che non sono membri dell'Unione europea, al fine di favorire un processo di integrazione che non sia circoscritto ai confini comunitari.

## ALLEGATO 3

**Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173),

premesso che:

la filiera alimentare consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande per il consumo ed è costituita da una serie di mercati verticalmente connessi in cui operano diversi soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. In sintesi, la filiera alimentare si suddivide in due componenti: produttiva (agricoltura e industria alimentare e di trasformazione di materie prime agricole) e distributiva e commerciale (commercio all'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione);

la maggior parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di PMI molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto al settore agricolo;

secondo la Commissione europea, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento del potere di contrattazione, che ha avvantaggiato principalmente il settore del commercio al dettaglio e alcune imprese transnazionali a scapito dei fornitori, in particolare dei produttori primari. A giudizio della Commissione europea, a causa

del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Sempre secondo la Commissione europea, le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi;

a livello dell'Unione europea non esiste una legislazione volta a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese e che, a livello nazionale, la situazione si presenta molto diversificata;

i diversi approcci normativi adottati dagli Stati membri possono creare, secondo la Commissione europea, condizioni di concorrenza differenti per gli operatori e che il coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati membri è molto scarso;

la proposta di direttiva prevede un elenco di pratiche commerciali sleali da ritenere vietate in ogni caso e un elenco di pratiche che possono ritenersi ammissibili solo a condizione che siano state concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

la proposta prevede altresì l'obbligo per gli Stati membri di designare un'autorità pubblica di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale, che

possa svolgere indagini, sia su richiesta che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori;

la proposta si affianca all'iniziativa volontaria del settore privato, la *Supply Chain Initiative* (SCI), che mira a sensibilizzare in merito alle pratiche commerciali sleali e a promuovere la correttezza dei comportamenti commerciali;

la proposta rispetta, secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà, in quanto un'azione a livello dell'Unione europea garantirebbe un quadro minimo comune, migliorerebbe il livello di tutela dalle pratiche commerciali sleali e ridurrebbe le ripercussioni lungo la filiera alimentare. Contribuirebbe, inoltre, ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola (articolo 39 del TFUE), nonché a permettere il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri;

secondo la Commissione europea, la proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, poiché rientrerebbero nel perimetro dell'intervento solo le PMI, le pratiche commerciali sleali più nocive e gli ambiti in cui gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi in maniera autonoma. Inoltre, i costi previsti sarebbero minimi e gli Stati membri potranno mantenere i propri regimi ed emanare leggi che vanno oltre il campo di applicazione delle misure proposte;

tenuto conto dell'audizione svoltasi nelle Commissioni riunite X, XIII e XIV, del relatore della proposta di direttiva, presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commis-

sione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) si preveda l'estensione dell'ambito di applicazione della proposta tutti i prodotti a tutti i prodotti agricoli, e non solo alimentari, e a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;

b) si introduca una definizione generale di pratica commerciale sleale basata su principi ampiamente riconosciuti e accettati nell'Unione europea e dalle differenti legislazioni nazionali;

c) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

d) si preveda la possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia;

e) si preveda la possibilità per gli Stati membri di rafforzare i poteri delle autorità pubbliche di controllo, incaricate di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale.

## ALLEGATO 4

**Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018)5 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018)5);

premessi che:

il piano d'azione sulla mobilità militare, presentato il 28 marzo 2018 congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, si inquadra nel contesto delle recenti iniziative dell'Unione europea volte a rafforzare la cooperazione europea nel settore della difesa;

varie barriere di natura fisica, giuridica e regolamentare impediscono attualmente al personale e all'equipaggiamento militare di circolare rapidamente e senza difficoltà nell'Unione europea;

considerato che è quindi importante prevedere misure per migliorare la mobilità militare, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri e in conformità ai trattati e alla legislazione dell'Unione europea;

rilevato che il piano d'azione per la mobilità militare individua una serie di azioni sia a livello europeo sia a livello di Stati membri, per quanto riguarda, in particolare, i requisiti militari; gli eventuali potenziamenti delle infrastrutture di trasporto; gli adeguamenti normativi e

procedurali per le disposizioni vigenti sul trasporto di merci pericolose, la semplificazione delle formalità doganali; l'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri;

considerato che occorrerà garantire al piano d'azione sulla mobilità militare finanziamenti adeguati nell'ambito del bilancio dell'UE, nel contesto dei negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale e con particolare riferimento alla proposta relativa al Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*) per il periodo 2021-2027;

considerato che il piano d'azione sottolinea l'importanza della stretta cooperazione con gli Stati membri, per la sua attuazione nel rispetto della sovranità degli Stati membri sul loro territorio nazionale e i processi decisionali nazionali concernenti i movimenti militari,

considerato che il piano di azione prende in considerazione anche l'adeguamento delle norme procedurali relative al trasporto dei beni pericolosi e tenuto conto che le regole in termini di trasporto militare sono definite a livello nazionale, mentre quelle che si applicano all'uso civile sono, per contro, determinate in ambito di normative internazionali dando luogo ad una divergenza rispetto alle norme in ambito civile che richiede autorizzazioni *ad hoc* e comporta rallentamenti;

ritenuto che per quanto concerne il rilascio di permessi per oltrepassare i confini, il piano prevede che entro l'agosto del 2018 l'Agenzia europea per la difesa

prepari un progetto sull'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri di materiale militare e gli Stati membri, dal canto loro, dovranno identificare le restrizioni normative nazionali esistenti e le possibili soluzioni per migliorare la mobilità militare

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

*a)* siano garantiti adeguati finanziamenti per il piano d'azione sulla mobilità militare nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, e in particolare sia assicurata l'adeguatezza del finanziamento delle infrastrutture di trasporto con duplice uso, il cui potenziale impatto, a livello nazionale, sia opportunamente valutato dal punto di vista della sicurezza e

della sostenibilità ambientale, nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale, con particolare riferimento alla proposta relativa al Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*) per il periodo 2021-2027;

*b)* siano previsti meccanismi volti a condizionare eventuali finanziamenti relativi ai movimenti transfrontalieri all'adozione di azioni adeguatamente concordate e condivise tra Stati membri.

*c)* relativamente al trasporto di beni pericolosi si adottino iniziative opportune per facilitare gli allineamenti a livello comunitario delle varie disposizioni nazionali;

*d)* per quanto concerne il rilascio di permessi per oltrepassare i confini, il progetto sull'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri di materiale militare dell'Agenzia europea tenga conto anche delle restrizioni normative degli Stati membri al fine di migliorare la mobilità militare a livello nazionale.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	90
------------------------------------	----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 18 settembre 2018. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato.

Illustra successivamente i contenuti della Relazione sull'attività dei Servizi di Informazione per la Sicurezza, trasmessa ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 124 del 2007.

Dopo un intervento del deputato Elio VITO (FI), Lorenzo GUERINI, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e dichiara conclusa la seduta.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:	
Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, sulle linee programmatiche ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport ( <i>Svolgi- mento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850-A.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emenda- menti e conclusione – Parere</i> ) .....	8

### II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 791 Salafia, recante disposizioni in materia di azione di classe ( <i>Deliberazione</i> ) .....	9
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	11
Audizione di Giovanni Doria, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Paolo Papanti Pelletier, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Vincenzo Vigoriti,	

professore di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e di Ilaria Pagni, professoressa di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Firenze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	12
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	12
Audizione di rappresentanti di Confindustria e di Confcommercio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	13
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i> .....	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	14
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere)</i> .....	25
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	16
<i>ALLEGATO 3 (Documento consegnato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 6 settembre scorso della Conferenza unificata)</i> .....	27
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere)</i> .....	35
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	18
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850-A Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018. C. 851-A Governo ( <i>Esame emendamenti</i> ) .....	36
<b>VI Finanze</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
Sui lavori della Commissione .....	41
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	41
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Commissario dell'Autorità Vigilante Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), Vice Avvocato Generale dello Stato, Marco Corsini, sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione della Superstrada pedemontana veneta .....	46
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00323 Businarolo: sulla realizzazione del progetto relativo al collettore del Garda .....	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	48

5-00208 Braga: sui tempi di emanazione dei decreti ministeriali relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche .....	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA sulle attività e sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane .....	51
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
<b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
<b>XIII Agricoltura</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	61
5-00448 Fornaro e Muroni: Sull'accesso alle sementi di grano Cappelli .....	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	65
5-00449 Viviani: Sulla diffusione nel nostro Paese del riso di provenienza asiatica .....	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	67
5-00450 Gadda: Sull'adozione del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale .....	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	69
5-00452 Parentela: Sull'obbligo per i produttori di modificare il riferimento al MIPAAF contenuto in etichetta con quello al MIPAAF .....	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	70
5-00451 Nevi: Sulla revisione degli accordi euro-mediterranei al fine di salvaguardare le produzioni italiane di agrumi .....	63
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	71
INTERROGAZIONI:	
5-00031 Cenni: Sulla semina e la raccolta di mais OGM MON 810 .....	63
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	72
5-00164 Savino: Sull'invasione della cimice asiatica nel settore agricolo del Nord Italia ...	63
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	74

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394)	
Audizione del dott. Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo .....	79
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ...	79

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	84
Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 final (Parere alle Commissioni X e XIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	80
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86
Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare. JOIN(2018)5 final (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	81
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	90
------------------------------------	----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0028450\*